

SOMMARIO

DI QUANTO SI E' DISCVSSO , ED APPVNTATO

Nella Congregazione particolare

ORDINATA

DA SVA EMINENZA

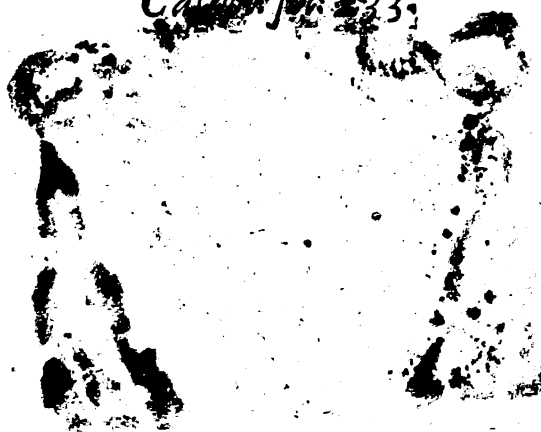
Sopra l'Esequie, che si fanno in questa
fedelissima Città di Napoli,
e ne' suoi Borghi.



IN NAPOLI , Per Novello de Bonis Stampatore
Arcivescovale MDCCXI.

Docebat Petrus omnes , & monebat ;
Mortuos sepelire , & diligenter eorum
Exequias peragere .

*S. Clemens in epist. 1. ad Iacobum fratrem Domini, ubi
Sancti Petri ultima verba recenset. Cre-
spetius in Eccles. Disciplina
Cathol. fol. 223.*



Honorevole e Reverendissimo Signor Cardinal Pignatelli Arcive-
scovo inteso i riclamori in qualche parte veri , nella maggior
parte falzi, portatili da qualche laico mal'impresionato; per togliere
ogni occasione di querele, doppo di averlo inteso in piena Congrega-
zione, ed intesi ancora i Voti di essa; risolvè benignamēte per dar luo-
go alla giustizia, e per fare nel medesimo tempo , chē nē fusser aggra-
vate le Parti de' Defonti , nē trapazzati gli Ecclesiastici , ch'han per
obbligo d'intervenire all'Esequie; secondo che fū incaricato nel 1576-
dall'antico Concilio Provinciale di Napoli cap. 47. de Funeribus pag.
87. *Hortamur in Domino laicos, ut os trituran-
ti bovi alligare nolint: sed in
animo hilari, & christiana charitate, sine ullo oris, vel cordis murmure,
prescriptam piam mercedis summam inviolate servare velint. Deique Mi-
nistros duplici, ut par est, honore prosequantur.* Ed ordinò, e deputò nel
mese di Maggio 1709. una Congregazione particolare per rivedere
la Tassa, e gli Ordini de' Funerali, ed Esequie, e per rimediare à gli
Abusi, che vi fussero; e perciò vi destinò li Signori Canonici Gizzio,
di Martino, e Cangiano, e'l Signor D. Donato Vulturale, acciò discuf-
se, e chiarite le cose, riferissero il tutto *in scriptis* all'Emin. Sua con la
maggior celerità.

Inesecuzione dunque de'comandi di Sua Em. si è cominciato à
trattare dell'Esequie di questa Città, e delli Borghi, per doverfi in-
appresso trattare di quelle della Diocesi: ed essendosi da'predetti te-
nuta la prima Congregazione à 24. di Maggio del caduto anno 1709. 3
si sono esaminati l'infra scritti capi.

1. Dell'obbligo, e necessità d'intervenire, e di doverfi chiamare
in ogni Esequie precisamente il Clero della propria Parocchia del de-
fonto insieme con il Paroco, e con la Croce di essa.

2. Del *Jus dello Scendere* il Cadavere, per lo quale si pagano
carlini sei; se si debbia pagare, & à chi, e come dividerli.

3. Dell'Esequie, che escono fuori il distretto della Parocchia
del defonto, e della *Lontananza* di esse, e come debbia regularsi, e
rassarsi.

4. Del *Jus* chiamato della *Fossa, e Campana*; se, ed à chi si deb-
bia.

5. Del *Jus* delli carlini diece quando si sepelisce con la Cassa,
ò Tauto il Cadavere.

Ed essendosi minutamente discorso sopra la materia de' sopra,
detti

4
detti punti principali, oltre degli altri infortivi, si appoggia a risoluzione più matura nella seguente Congregazione: Si conclude però, che questi punti, ed altri, che oggi indebitamente si mettevano in dubbio, erano stati approvati da tempo immemorabile dalla giustizia, dalla ragione, dall'equità, dalla legge, e dall'autorità de' Superiori; poichè furono altre volte proposti avanti degli Arcivescovi, e Sinodi Diocesani, e Provinciali, e da questi sono stati approvati, e moderati; ed in particolare, si vedono distintamente negli Atti del Sinodo Napolitano Diocesano del 1565. e nel Sinodo stesso; e poi nel Concilio Provinciale susseguente nell'anno 1576. & in tutti gli altri Sinodi, & Editti successivamente continui, & in particolare del Cardinal' Acquaviva nel 1607. de' Cardinali Decio Carafa, Buoncompagno, Filomarino, Caracciolo, Antonio Pignatello, poi Innocenzo XII. di S.M. nel tempo, che fu Arcivescovo di Napoli, e nel Diocesano, e Provinciale del Cardinale Cantelmo.

5
Pertanto era debito dell'Arcivescovo non meno d'invigilare, che non si esigga il soverchio, e l'ingiusto; mà ancora, che si paghi à gli Ecclesiastici tutto, e quanto dalla legitima, ed approvata Consuetudine nell'Esequie, trovasi introdotto; conforme decretò il Concilio Turonese nell'anno 1583. cap. 14. *Sedulo curent Episcopi, ut Iura Rectioribus Ecclesiasticis debita, & ab antiqua, & laudabili consuetudine solvi solita prò sepulturis, integrè, & sine fraude prestentur.* E S. Carlo nel primo Concilio di Milano, doppo proibite le illecite esazioni dell'Esequie, conchiude: *Exequiarum, & sepulture pias consuetudines servari jubemus, cujus rei Episcopus curam suscipiat.* Ed universalmente viene ordinato nel Rituale Rom. cap. de Exequiis: *Caveant omninò Parochi, alii-que Sacerdotes, ne sepultura, vel Exequiarum, seu Anniversarii mortuorum officii causa, quidquam paciscantur, aut famquam pretium exigant: Sed ijs eleemosynis contenti sint, quæ aut probata Consuetudine dari solent, aut Ordinarius constituerit.*

Obligo
del Vescovo
in ciò.

A 27. di Maggio 1709. fu tenuta la seconda Congregazione, ed in essa fu risoluto in quanto

7
Al primo punto, che non si possa in conto alcuno tralasciare di chiamare, e di far intervenire nell'Esequie di ciascheduno il Clero della Parocchia del defonto; del che già mai fin'ora si è dubitato. I. Si perchè nel primo Concilio Provinciale del 1576. approvato dalla Santa Sede cap. 47. si ordinò: *Non laicis, sed Clericis tantum liceat Exequias*

quias faciendas, curare, &c. e ciò fu dichiarato nel susseguente Sinodo del Cardinale Acquaviva nell'anno 1607. decr. 17. pag. 9. *Laici Confratres cujuscumq; Sodalitatis, vel Confratria, sub pena Interdicti Sodalitatis, uniuscuiusque, officii sepultura sollempni ritu defunctis non præsint, sed illad Sacerdotibus, si vè Clericis relinquent. Et sub eadem pena Cadavera Confratrum, vel aliorum Defunctorum, in Oratoriis dictarum Confratriarum absque Apostolica, vel Ordinaria auctoritate non sepeliant.*

Il che è in conformità dell'antichissimo Rito della Chiesa Cattolica, per fine d'onorare i defonti con l'Esequie de'Sacerdoti, secondo avvertì S. Gio: Crisostomo homil. 4. in cap. 2. ad Hebræos: *Pro qua re, dic mihi, in funere presbyteros vocas? Nonne, ut honores discedentem?* e pienamente i Santi Padri, & i Concilii, che à lungo riferisce Crespezio in *summa Cathol. Fid. ver. Defunctus* à fol. 233. ad 240. e'l Cardinale Bellarmino tom. 2. *controvers. 3. lib. 2. cap. 19.* Onde *Sepelire mortuos, Clerici potissimum officio tenebantur*, Thomassin. tom. 3. *disciplin. Eccl. lib. 1. c. 68.* e spiegò tutto l'Angelico S. Tom. 22. q. 100. ar. 3. ad 2. dove: *Et eo etiam tenore pro Processionibus faciendis in aliquo funere aliquæ elemosina recipiuntur, &c. Illicita esset ordinatio si in aliqua Ecclesia statueretur, quod non fieret processio in funere alicuius, nisi sol veret certam pecunia quantitatem, quia per tale statutum praecluderetur via gratis officii pietatis aliquibus impendendi. Magis autem licita esset ordinatio, si statueretur, quod omnibus certam elemosinam dantibus talis honor exhiberetur, quia per hoc non praecluderetur via aliis exhibendi; & propterea habet speciem gratuita recompensationis.*

II. Si perche fu espressamente ordinato nel Sinodo del Card. Alfonso Carafa nell'anno 1565. nel quale si diede esecuzione à quanto era stato decretato dal Sacrosanto Concilio di Trento; in esso nel titolo *de sepulturis, & funerum honestate, & eorum exactiōe cobibenda;* doppo essersi ordinata la decenza, e la moderazione del Clero nell'Esequie, & ordinatosi a' Clerici volgarmente chiamati *Iaconi*, i quali avevano per obligo di portare sù le spalle il cadavere, ad esercitare il lor' officio con la dovuta decenza, comandandosi loro: *Clerici, & Ecclesiarum Ministri Diaconi nuncupati, sub pena privationis ab officio, Cadaver, & feretrum quietè planè compostè, & cum pietate deferant, & in Ecclesia ad sepulturam deponant:* immediatamente viene soggiunto un altro Capitolo, di quelli, che devono intervenire à quest' Esequie, e si ordina espressamente, che sian chiamati non altri, se non

Iola-

solamente i Preti della Parocchia del defonto: Si che fra l'anno fin dall'anno 1565. stabilito il *Ius*, l'obbligo, il debito, e la necessità di doverli chiamare all'Esequie i Preti della Parocchia propria, con queste parole, pagin. 160. *Nec Presbyteri, nec alii extranei Clerici, & tanto minus Laici, sed propria Parochialis cuiusque Ecclesia, Clerici, vel Diaconi, dumtaxat, feretra, & cadavera defunctorum, ad Ecclesiasticam sepulturam deferre possint, aut debeant: Exceptis quibus privilegium, aut sententia suffragatur.*

III. Si ancora perche queste Confratanze di Sacerdoti sono state istituite canonicamente in ciascheduna delle quattro maggiori Parrocchie, e poi nell'altre, à questo fine di aver obbligo preciso di sepolire i Defonti di ciascheduna Parocchia, e delle Grangie, come fù esaminato nel medesimo Sinodo, dicendosi negli Atti di esso, pag. 64.

Fuit lecta querela contra Cellarios Confratrum (sunt procuratores Confraternitatum Clericorum ad fidelium Defunctorum Cadavera deducenda ad Ecclesiasticam sepulturam, institutarum) &c. E l'istesso leggesì à

Fratanze. carte 53. *Clerici Confratres nuncupati, Confraternitatum in Ecclesiis Parochialibus institutarum, Clericorum, qui consueverunt defunctorum Cadavera ad Ecclesiasticas sepulturas deducere, teneantur omnes intenesse,*

12 *&c.* E nel Sinodo medesimo de funerum honestate pag. 159. *Admonemus in Domino omnes, & singulos Parochialium Ecclesiarum, & Confraternitatum Clericorum ad Cadavera deferenda, vel associanda institutarum, Rectores, Confratres, Portionarios, & illorum Cellarios, &c.* Il che fù poi ordinato per tutta questa Provincia nel Concilio Provinciale del 1576. pag. 82. *Feretrum ferant Parochialis cuiusvis Ecclesia Mini-*

13 *stri, vel Confratres, ubi commodè id fieri poterit, &c.* Poiche spettando al Vescovo di provvedere, e disporre tutto ciò, che a' funerali de' suoi Diocesani s'appartiene, come si hã ne' Sacri Canoni, cap. ad Apostolicam vers. sed per Episcopum, de simonia, cap. abolenda 13. vers. cum loci Diœcesanus existas, de sepulturis, Rota coram Molines in Romana Funerum 15. Junii 1699. num. 8. Perciò sono state nelle Parrocchie di Napoli ab initio istituite le Confraternità de' Preti sotto il titolo di Eddomade, ò Fratanze, à quest'ufficio destinate; e con tale autorità canonica, che queste sempre sono state conferite, e proviste in perpetuum à

14 ciascheduno, ò con Bolle del Sommo Pontefice, ò dell'Arcivescovo, come tutti gli altri Beneficii Ecclesiastici; essendo esse dell'istessa natura, con il peso sudetto; *ut habeat ONVS spirituale, vel spiritualitati annexum,*

nexum, ut est comitari cadavera defunctorum, dice Genovese: *At Onus prafatarum Fratantiarum est, Mortuorum Cadavera associare*, dice Riccio: e conforme li Beneficiati intitolati à questo vero peso non possono non andare, ò ricusare di andare all'esequie, e sodisfare il loro peso, & obbligo; così ancora corrispettivamente non possono essi gravati di tal peso esser preteriti, tralasciati, ò ricusati dalle parti de' defonti, col non chiamarli; *tanto più che per tali Fratanze portano l'altro peso di dovere recitare ogni giorno l'Ore Canoniche dell'Officio Divino*, non con altre rendite particolari se non solamente di quelle, che li pervengono dall'Esequie dove intervengono; come diffusamente prova Monsignor Riccio tom. 1. in praxi fori Archiepiscop. resol. 326. An obtinens Frataniam teneatur ad recitationem Divini Officii? Pluries consultus respondit has Fratanias esse verè, & propriè Beneficia Ecclesiastica; quod aperte demonstratur ob id prafertim, quod in eis adsunt omnia requisita, &c. unde illas obtinentes, preces canonicas tenentur recitare, &c. nec obstat, quod tales redditus percipiunt pro associatione Cadaverum, quod servitium personale est, &c. E con questo principio indubitato, che tali Fratanze sono veri, e propriam beneficii, perche hanno li quattro costitutivi del Beneficio, che si conferisca dal Vescovo, al Clerico, *in perpetuum*, con il peso spirituale, Corrad. in prax. benefic. lib. 1. per tot., ne cavano per legitima conseguenza, che il Clerico, che hà una Fratanza, gode il privilegio del Foro, e deve esser rimesso al Giudice Ecclesiastico, e che essendo concubinato incorre nelle pene del Tridentino; siccome pienissimamente in più intiere risoluzioni sondatamente prova, e con la pratica lo comprova Monsignor Riccio nella cit. risol. 326. per tot. nella 327. in fine, e tom. 2. prax. var. resol. 151. per tot. Neapoli Fratanzia dicitur verum beneficium, &c. & tom. 5. resol. 24. per tot. Clericus concubiniarius habens Frataniam, &c. e Monsignor Genovese in prax. Archiep. Neap. cap. 7. num. 9. pag. 36. Notandum, quod obtinens Neapoli Frataniam gaudet privilegio Fori, quia est beneficium Ecclesiasticum, &c. & ita Neapoli servatur. Si veda anche Novario concl. can. de foro cõp. concl. 5. num. 8. Alphons. de Leone de offic. Cappellani quest. 3. num. 68.

15
Conforme questi Beneficiati non possono ricusare di andare all'Esequie de' loro Parrocchiani, così questi non possono ricusare di chiamarli

IV. Quindi è, che si è sempre costumato di ordinarvisi i Sacerdoti col solo titolo di dette Fratanze; il che ridonda molto à beneficio di coloro, che non avendo beni patrimoniali, non potrebbero essere ordinati; e per conseguenza in beneficio del Pubblico, e delle Case povere; ed escludendosi questi dall'esequie, si estinguerebbono la

16
17
Se stesse in arbitrio dinò chiamare all'Esequie questi Beneficiati, si sopprimebbono la maggior parte de' Benefici con danno del Pubblico.

esisteva nella Biblioteca Vaticana maggior ed. 1726 Decisione Curiae Archiepiscopalis Neapolitanae. v. h. na vid. Catalogo di Sinodi

18 maggior parte de' Beneficiati, e de' Beneficii cō detrimento non solo del Clero, mà del publico. Nè si deve tralasciare, che negli Atti, e nella Bolla dell'Erezione delle nuove Parocchie di Napoli fatta con autorità Apostolica dal Cardinale Gesualdo Arcivescovo nel 1597. non solo vengono stabiliti, approvati, e confermati questi Jus, e Dritti di ciascheduna Parocchia coll'obbligo, e debito di sodisfarsi da ciascheduno, che non sia veramente povero; ma precisamente si ordina, che siano tenuti, astretti, & obbligati i Parochi di chiamare il Clero, e'l Collegio de' Beneficiati delle antiche, e principali Parocchie, acciò intervengano nell'Esequie, Funerali, e Messa, e godano di tutte le distribuzioni; onde vien ad essere perpetuamente stabilita la necessità di chiamarsi li Beneficiati sudetti. Mà perche si chiarisca tal verità, è necessario leggerli l'infrastrate parole della sopramenzionata Bolla del Cardinale Gesualdo spedita à 3. di Febraro 1597. nella quale doppo inserito intieramente il Breve Apostolico di Clemente VIII. e fatte molte assertive soggiunge così.

Particola della Bolla del Cardinal Gesualdo Arcivescovo dell'erezione delle nuove Parocchie di Napoli.

Et insuper eisdem novis Parochis omnia, & singula emolumenta, eleemosynas Intra, & obventiones, qua in nostris Civitate, & Diocesi Neap. de Iure, vel laudabili Consuetudine Parochis, & animarum Curatis, ac Sacramentorum Ecclesiarum Ministris dari consueverunt; exceptis tamen pro Hebdomadariorum, seu Confratrum Collegiis, & Clero antiquarum Parochiarum, atque eorum Rectoribus, Primicariis, & Clericis, qui Diaconi vulgo nuncupantur, omnibus, & singulis, & aliis Iuribus, Emolumentis similiter de Iure, & Laudabili Consuetudine ipsis hactenus in Funeralibus dari, & concedi solitis, præterquam in funeralibus infantium infra bimatum, qui brachiis ad sepulturam deferuntur, & vulgo corpuscula nuncupantur, quorum emolumenta ad novos Parochos, eorumque Clericos, & Ministros respective pertineant similiter perpetuo assignavimus, atque tribuimus. Ecclesiarum vero Collegia ante dicta sunt hæc videlicet, S. M. Majoris, S. Georgii Majoris, S. Ioannis Majoris, S. M. in Cosmedin, alias Porta Nova, S. Archangeli Armatorum, S. Angeli ad Signum, S. M. ad Plateam, S. M. Rotunda, S. M. ad Cancellos, S. M. ad Monetam translatum in S. M. Porta Nova, S. Ioannis in Curte, S. Ioannis ad Portam, S. Thomæ ad Capuanam, S. Agnelli Majoris, S. Ianuarii ad Vlmum, S. Felicis, translatum in S. Georgii Majoris, S. Ianuarii ad extra, & prope portam suburbii Virginum transferenda ad S. Maria de Misericordia, S. Christophori, & S. Martini translata ad S. Thomæ ad Capua.

Ius Funerum confirmati alle nuove, & alle antiche Parochie.

20

nam, S. Petri, si vobis S. Nicolai ad D. Petrum transferenda in S. Thomæ prædicti, S. Silvestri translata ad S. Ianuarii ad Vlmum, SS. Apostolorum, Sancti Pauli Majoris, S. Gregorii in foro veteri, S. Petri Ferrariorum, & Sancti Stephani transferenda ad prædictam Ecclesiam Metropolitanam. Quod 21
quidem, ut melius ab eisdem novis Parochis observaretur, illos ad certiorandum pro tempore existentem Cellarium Collegii veteris Parochiæ intra cuius antiquos fines corpus Defuncti pro tempore foret, de funeralibus in novis Parochiis pro tempore faciendis, ad hoc, ut Collegium, & Clerus antiquarum Parochiarum huiusmodi ad ipsa funeralia accederent, pro ut antequam præmissa omnia sic, ut præmittitur, per nos fierent, accedere consueverant, & emolumenta ipsa inter Collegium, & Clerum, antiquarum Parochiarum huiusmodi, de more, distribuerentur, eidem Parochio, tamquam uni de Collegio collata portione, sive integrum, sive dimidiatum funus persolveretur, ultra ea, quæ illi tamquam Parochio dari consueverant, præsertim, cerei domi circa defuncti corpus existentes, duplicataque portio cereæ, pro officio vulgariter dicto dell'Orare, cum faculis accendi solitis, iuxta cadaver in Ecclesia, dempta tamen quarta Mensæ Archiepiscopali Neapolitanæ dari solita; dictumque munus ad eundem Parochum pro degentibus in sua Parochia, ac sepeliendis defunctorum corporibus in sua Parochiali Ecclesia spectaret; & tunc ad Clericum ejusdem Parochialis Ecclesiæ ministrum, id quod propulsandis campanis, & sepeliendis corporibus defunctorum dari solitum erat pertineret, ac ipsos denique novos Parochos, etiam ad accersendum antiquæ Parochiæ Collegium, & Clerum respective ad officium prædictum dell'orare, necnon ad celebrationem Missæ pro tempore decantandæ præsentis corpore defuncti, & hoc quotiescumque ob eam causam necessario alii Sacerdotes adhibendi forent, & ipsius Parochialis Ecclesiæ ordinarius Clerus, ad id munus per se ipsum obendum, & adimplendum esset, & intelligi deberet, quando in illa Ecclesia Clerus octonarium numerum ipsis Parochio, & ejus ministro computatis non expleret; perpetuo obligavimus, & adstrinximus, ac obligamus, & adstringimus. Prostremito cum in aliquibus ex antiquis Parochialibus Ecclesiis animarum cura penes Col- 24
legium existens proprio, ac certo Parochio deficiente, ab aliquibus ex eodem Collegio, in singulos dies, vel in Hebdomadas exerceretur, unde confusiones plurimæ, & perturbationes circa divini cultus ministerium, & Sacramentorum ministrationem oriebantur, nec debitus animarum status de-

21
 Obligo
 imposto
 di chia-
 marsi li
 Beneficia
 ti dell'
 Parocchie
 antiche in
 tutte l'E-
 sequie;
 e divilio-
 ne delli
 dritti.

22

23

24

feribebatur, ob idque nec Parochi ones suas, nec illę proprium Pastorem

- 25 agnoscebant: Nos propterea huic incommodo etiam opportunum remedium adhibere volentes, auctoritate, & tenore premissi statuimus, ex nunc in posterum, in ipso cuiuslibet anni exordio per Nos, seu pro tempore existentem Archiepiscopum Neapolitanum, seu eius in Spiritualibus Vicarium Generalem, ex eodem Hebdomadariorum, seu Confratrum Collegio Sacerdotes assumēdos esse numero, doctrina, experientia, et vitę, & morum probitate sufficientes, quotquot ad rectam, & debitam Sacramentorum administrationem, & animarum ipsius Parochię curam exercendam necessarii videntur, qui previo dili genti examine in Parochos, & animarum Curatos in ea Parochiali Ecclesia per totum sequentem annum deputarentur, proviso tamen, quod unus ipsorum uti principali, præcipuam omnium curam habeat, alii vero in Coadiutores inserviant, &c.

Cura dell' anime annessa al Colleggij degli Beneficiati, che devono essere chiamati, & intervenire nell' Esequie.

- 26 VI. Laonde insorge da se una speciale, ma fortissima ragione di doversi forzosamente chiamare il Clero di queste Colleggiate maggiori, perche risiede, e stà annessa à tutto il Colleggio la Cura dell' anime di quelle Parocchie.

- VII. Si conferma, poiche in Iure vi è questa disposizione, che vi siano Ecclesiastici destinati, e determinati à posta con il peso, & obbligo di sepelire i defonti, e vi siano altri, a' quali non incumbe tale officio, ma possono aggiungersi à quelli, o tra i primi, e' secondi vi è differenza, e disparità, secondo che dispongono i Sacri Canon, e lo notò Pirbing. tom. 3. Method. jur. Canon. tit. 27. §. 4. num. 40. dove dice: *Affertio 4. Li Clerici, quibus cura sepeliendi ratione beneficii incumbit, pro ipso officio sepulture, ut pro exequiis, & deductione funeris possunt, si consuetudo introducta sit, ut detur, absque turpi exactione exigere, & Laici tenentur talem consuetudinem observare, & ad illam observandam compelli possunt iuxta cap. ad Apostolicam 42. de Simonia, & tradit Gl. in cap. penult. ver. exigere de sepulturis, &c. Alii vero Clerici, qui ad tale officium non sunt obligati ratione beneficii, possunt aliquid pro eo accipere tanquam stipendium sui extraordinarii laboris, Gl. Abb. Suarez lib. 4. de Simonia cap. 15. nu. 7. &c.* Notisi la differenza. E pure parla de' Clerici, che hanno rendite particolari addette al beneficio; all' incontro i nostri Beneficiati, non hanno altre rendite, che solo quelle se li danno da ogni esequie pro sustentatione, & labore, non per la sola lodevole consuetudine; e sono addetti à tale officio con le sole distribuzioni, che à loro giornalmente si danno, quando intervengono all' esequie; al che deve molto riflettersi,

terfi, e lo notò il medesimo Pirbing. tom. 5. tit. 3. sect. 2. num. 40. E se non vi fossero questi tali Beneficiati canonicamente istituiti, e destinati per sepolire i defonti, ma stasse in arbitrio ad ogn'uno di chiamare Clero Secolare, ò Regolare, ò Confraternite à sua elezione, oh quanto dovrebbe pagarsi più, & oh quanti abusi maggiori, inconvenienti, disordini, e contese! Chi vi riflette, come il Tomasino tom. 3. de veteri, & nova Eccles. disciplina lib. 1. cap. 65. num. 10. & cap. 67. num. 10. lo conoscerà, e lodarà molto la vigilanza degli antichi Arcivescovi di Napoli in haver con tanta sollecitudine istituite queste Fratanze. Che perciò nel Concilio Provinciale del 1576. pag. 82. fu ordinato, che questo si procurasse anche in tutta la Provincia, ubi commodè id fieri poterit.

VIII. Si aggiunge, che oltre all' antichità accennata di tali Fratanze istituite à questo fine di sepolire i defonti, non con altre rendite, se non che di quelle, che loro si distribuiscono dall' esequie; trovandosi notizia di esse nelli Sinodi stampati, da trecento anni addietro, come nel Sinodo di Giovanni nell' anno 1407. Arcivescovo di Napoli: Omnes, & singulos Cappellanos, atq; Rectores Ecclesiarum Civitatis, & Diocesis Neap. Parochiam funeralem habentium, & c. Synod. Archiepisc. Ioannis constitut. 46. pag. 85. post Ritus Curie Archiep. Neap. Si deve anche ben riflettere, che queste hanno peso, & obbligo strettissimo di sepolire, & à loro spese li poveri della propria Parocchia, siccome si ordina nella medesima citata constitut. 46. dell' Arcivescovo Giovanni, e poi successivamente in tutti li Sinodi del Cardinale Alfonso Carafa pagin. 163. nel Provinciale del 1576. pag. 84. & continuamente sino all' ultimi Provinciale, e Diocesano del Cardinale Cantelmo; & in pratica si osserva: E se non portassero le Fratanze questo peso, da chi sarebbero sepeliti tanti poveri?

Per tanto con gran ragione si trova caricato ad esse il peso di sepolire tutti, cioè li veri poveri gratis, e gli altri, con la moderata, e rassata carità, e mercede, dovuta ad essi non per sola inveterata consuetudine, ma per la sostentazione, e fatiche, siccome anche si stabilisce nel Rituale Romano nel tit. de Exsequiis: Parochi, alique Sacerdotes, exequiarum causa iis eleemosynis contenti sint, quæ aut probata consuetudine dari solent, aut Ordinarius constituerit, & c. Pauperes vero, quibus mantuis nihil, aut ita parum superest, ut propriis impensis humari non possint, gratis omnino sepeliantur, ac debita lumina suis impensis (si opus fuerit) adhibeant

31
Antichità
& altro peso delle
Fratanze
di sepolire
gratis li
poveri.

32
e in non
Antichità
danno 1572
habent per
1572

33

beant Sacerdotes, ad quos defuncti cura pertinet. Ecco i Preti della Parrocchia del defonto, che hanno il peso di sepolire i morti poveri gratis, e gli altri con la mercede approvata dalla Consuetudine, ò dal Vescovo.

IX. E di vantaggio, perche i dritti, & Emolumenti, che si pagano per l'esequie a' Preti di ciascheduna Parrocchia del defonto, sono locceduti in luogo delli *Jus Parochiales* molti, e diversi, e della Porzione Canonica, che si devono a' Parochi in *jure cap. 1. 2. & seqq. de sepultur. Trident. sess. 25. de reform. cap. 13.* E poi vengono dalla Consuetudine de' luoghi dichiarati, accresciuti, minorati, e stabiliti, come dispone il *cap. certificari 9. de sepul.* e come insegna l'Angelico *secundū consuetudinem Patrię, & indigentiam Ministrorum Ecclesię, S. Tho. 2. 2. qu. 86. artic. 4.* e lo spiegano i Canonisti, e particolarmente, oltre il *Barbosa nel titul. de sepulturis*, e nel *lib. 3. de Parochis*, pienamente *Gonzalez in comm. ad cap. cum super 8. de sepulturis, Pirhing. tom. 3. tit. 28. §. 6. in Method. Jur. Canon. & Thomasin. vetus. & nova Eccles. disciplina tom. 3. lib. 1. cap. 68.* per *totum*, che diffusamente sminuzzano questa materia. Anzi deve aggiungersi, che in questa Città non eliggendosi per consuetudine, ne Quarta Parocchiale, ne altro *jus* da' Parochi, e loro Preti di ciascheduna Parrocchia, se non solamente questo *Jus mortuorum* moderato, tassato, e stabilito sempre da' Sinodi, anco riguardo a' pesi, fatica, ed incomodi annessi, viene per conseguenza in Napoli molto diminuito, e ristretto il *Jus Parochorum*, ch' in ogn' altro luogo, e maggiore.

Che per tanto questi dritti, & emolumenti dell'esequie tassati, e stabiliti legitimamente dalla ragione, dalla consuetudine, e dalle leggi Sinodali, si devono in *Compensationem* alle Parocchie, e per sustentazione del Clero di esse, e del Paroco, come ne i termini individuali insegnano i Canonisti, e Morali con il *Covarruvias lib. 1. var. cap. 17. n. 3. Gutierrez qu. Canon. lib. 2. cap. 21. num. 139. 140. & 141.* che lo comprova con le leggi delle partite, *En costumbre de dar algo los Pueblos a los Clerigos quando sotterrán a los muertos, assi como candelas, ò dineros, & otras cosas*, e con le autorità copiose de' DD. e di ragioni; si veda ancora *Pignatell. tom. 8. consult. 150. num. 14.* e spesse volte la Sacra Rota prelo *Merlino decis. 480. num. 8. Mantica, Cavalerio, Coccino*, ed altri riferiti dal *Pignatello tom. 6. consult. 88. nu. 3. 4. Quia funeralia debentur loco Canonice Portionis Ecclesię Parochiali, & in honestam sustentationem ministrorum ejusdem Ecclesię, Romanus consil. 344. Cardinal. Tuscus*

Sur.

Surdus, plenissimè cum aliis apud *Pignat. l. c. n. 6. Rota in Romana Funeralium 15. Iunii 1699. coram Molines à num. 18.*

X. Perlocchè questo Ius Funerum dovuto al Clero di ogni Parocchia non solamente trovasi approvato dall'antico possesso immemorabile, dalla lodevole, giusta, & antichissima Consuetudine, ma egli è ben anche socceduto *in iscambio delli Ius dovuti* à ciascheduno Paro- 39
co, & a' Ministri di ogni Parocchia; e come fu ben ponderato nel Con-
cesso Sinodale, e nella Congregazione particolare di Teologi, e Ca-
nonisti raunata per ordine del Cardinal Alfonso Carafa, nella quale furono intese le ragioni, e gli Avvocati de' Laici, e pienamente vien
riferito negli Atti di detto Sinodo *à carte 53. 54. & 69.* li Beneficiati, e
Fratanze *Allegantes antiquam Possessionem, & banc esse laudabilem,* Ancorche
aquam, immemorabilem, atque vetustam Consuetudinem, & omnes in id non fuisse-
acclamaverunt, asseverantes alium vivendi modum non habere, nec alios ro chia-
proventus quibus sustentari valeant. E mentre in Napoli non si paga- pere non
no a' Parochi, & alle Chiese Parocchiali, e loro Clero altri jus, ò por- interveni-
zioni, ma solamente questi pochi *Ius funerum*, non si può capire, come fero
possano defraudarsi, con escludere li Preti della Parocchia dall' Ele- seguita li
quie: e tanto maggiormente perche quantunque non si chiamassero, Beneficiati
e perciò non intervenissero li Preti della Parocchia, pure nondimeno ti pure si
si dovrebbe dare tutto il Jus tassato da' Sinodi, e dalla Consuetudine, dovrebbo
al Paroco, e sua Chiesa per li Ius sopradetti Parocchiali, *plenissimè Rota* no ad essi
Funerum. questi Ius
in Romana Funeralium coram Molines 15. Iunii 1699. sup. cit.

XI. Laonde per terminare questo primo punto, bisogna conchiu-
dere, che è stato legitimamente introdotto il Clero nelle Parocchie 40
col peso di sepolire i morti, e d'insieme vi è obbligo corrispettivo, e
strettissimo di doverli chiamar nell'Esequie di ciascheduno defonto il
Clero della propria Parocchia, senza del quale non può, chiunque egli
sia, essere sepolito; e con tanta strettezza di obbligazione, con quanta
fu dichiarata *in contradictorio iudicio* nel Consesso Sinodale da' Teolo-
gi, e Giuriconsulti, doppo essaminata distintamente questa materia,
ed intese le ingiuste querele de' Laici circa la quantità degli Dritti: 41
ma notisi, che giamai si è posto in dubbio quest' obbligo preciso di do-
verli chiamare in Napoli il Clero della Parocchia nell'Esequie; e be-
che spesso sian si Laici doluto di alcuni Jus, ed habbino fatte varie
istanze circa le quantità da pagarsi, giamai però si è potuto dubbitare
della necessità di chiamare li Beneficiati della propria Parocchia, an-
che

42 che nel fervore delle querele, imperciocchè fu pienamente stabilito, e risoluto, che quando vi fusse difficoltà di essere il Clero della Parocchia soddisfatto degli emolumenti tassati, potevano in tal caso liberamente denegare di andare all'Esquie (presupposto però, che non fusse possibile il defonto) se non era soddisfatto, poichè non poteva il defonto essere da altri sepolto, se non dal Clero della propria Parocchia. Onde non può più oggi motivarsi questo punto giamai difficultato, e con tanta maturità stabilito cento quaranta sei anni addietro, e per giustizia, e per ragioni, e per convenienza, e per la perpetua, e non interrotta consuetudine, la quale fin da allora costava, come si legge negli Atti, e nel Decreto del detto Sinodo car. 81. & 82. con queste parole, che impongono silenzio perpetuo: Feria 2. die 12. Februarii

1565. Synodopendente, in Monasterio Montis Oliveti coram Illustrissimo, & Reverendiss. Domino Cardinali, assistente sibi eodem Locumtenente suo, conveniunt omnes Synodi Consultores Theologi, ac Iureconsulti, ac R. P. D. Antonius Laureus Episcopus Castrimaris Regius Cappellanus Major uti peritissimus Iureconsultus, & Pralati quidam, qui querelis objectis à Populo contra Clerum super luribus Funeralibus plenissimè differuerunt. Et ferè omnes, attentis Antiqua, ac laudabili Consuetudine, & Cleri paupertate, & quod aliunde non habet, unde vivat, & multis aliis rationibus,

43 concluserunt pro Clero contra Populum, quod deberentur eisdem jura, & ob difficultatem illa sibi debita recuperandi, vel coram Iudice Laico exigèdi possent personalem Funeris Comitatum recusare, nisi sibi persolutis jurbus hujusmodi, & quod duplicata jura recipere possent, juxta Consuetudinem, &c. (del che si parlerà appresso al num. 206.) E ciò fu dichiarato nel Concilio Provinciale susseguente dell'anno 1576. ordinandosi pag. 85. Defuncti corpus propter jus sepultura non adhuc solutum, nullo modo insepultum detineatur, vel sepultura denegetur. Verum ut Laici laudabilem Consuetudinem, ut decet, observent, dent Parochopignora, vel idoneam adhibeant cautionem, se quod justum fuerit, soluturos, &c. Il che fu diligentemente notato cento, e dieci anni sono da Monsign. Genovele in praxi Archiep. cap. 76. de sepulturis num. 9. con queste parole: Dicit Cajetanus, quem sequitur Navarrus, quod quando probabiliter ti-
mentur futura molestie, & contentiones, ad illas tollendas possunt consue-
ta dari, & peti ante administrationem: & ita Neapoli servatur circa sepul-
turas, quod ante sepulturam defuncti datur pignus, vel alia idonea
cautio de solvendo, quod fuerit justum, & alias non sepelitur cadaver de-
functi, ut in dicto Concilio Provinciali Neap. cap. 47.

E se

XII. E se basta solamente la Consuetudine di soli quarant' anni per indurre strettezza d'obbligo di doverli necessariamente chiamare un Clero all'Esequie, e non potersi escludere; quanto più la consuetudine immemorabile, è giamai interrotta ab initio, e di più secoli, la quale induce privilegio? quanto di vantaggio per esser sempre mai stata confermata dalle Sinodali Costituzioni? quanto più per esser ella non solamente equa, e ragionevole, ma giustissima, fondata in iure, & uniforme alle disposizioni delle leggi? Poiche il Clero della Parocchia assiste, e serve al Paroco, col quale, e con la Croce di essa fanno un Corpo, e devono sempre accompagnarla: essendo anche questa cōsuetudine introdotta nelli principali Luoghi della Cristianità: ed essendo per altro incōveniente, secōdo la Sacra Rota (appresso Mepl. dec. 685. n. 29.) che sia sepolito taluno da altri, che dal Clero della propria Parocchia; il quale perciò deve esser sempre preferito, come dichiarò la Congregazione de' Sacri Riti in Neapolitana 23. Aprilis, & 26. Iulii 1649. E benchè siasi posto in dubbio dal Pignatello, quando non vi fusse la consuetudine, almeno di 40. anni, ma solo la legge Sinodale di doverli chiamare necessariamente tanti del Clero della Parocchia, quanti Regolari si chiamassero nell'Esequie; provandosi però la consuetudine, concede che non può dubitarsene, secondo il Gratiano discept. 492. à nu. 7. e pienamente la Sacra Rota, di cui sono tutte le proposizioni sopra dette, e d'altri DD. presso il Pignatello tom. 4. consult. 205. num. 38. 39. & consult. 208. à num. 17. & seqq. Poiche sarebbe giusta, e ragionevole non solo la Consuetudine, ma la Costituzione Sinodale sù di ciò, secondo l'approvazione della Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari in Albiganens. 17. Ianuarii 1600. con tali parole: *Letto, e considerato il Decreto del Sinodo Provinciale di Genova, che debbano gli eredi de' defonti chiamare il proprio Paroco, e gli altri Sacerdoti, e Ministri Ecclesiastici della Chiesa Parocchiale del defonto, è parso à questi miei Sign. Illustriss. che sia ragionevole, & che perciò debba esser osservato, &c.* Ond'è, che il medesimo Pignatello nella citata consult. 205. n. 3. testifica: *In pluribus Christiani Orbis partibus consuetudo est, quod ubi funus celebratur, tunc necessariū interesse debet totum Collegium, seu corpus Clericorum, e idem Ecclesia Parochiali servientium, utpote Parochum representans, ut praesertim servatur in vetustissima Ecclesia Parochiali S. Iohannis Majoris Neapolis, habente sub se viginti quinque circiter Parochias filiales, quarum singula habent proprium Parochum, ubi enim agitur de funeribus morientium*

tium intra circuitū dictarum Parochialium, ante omnes interesse debet Collegium Hebdomadariorum tanquam representantium personam Parochi, necnon aliud Collegium Clericorum, qui Confratres nuncupantur, eidem Ecclesie inservientiam; neque vocari possunt Regulares, neque Clerici Seculares aliarum Ecclesiarum sine supradictis Collegiis, ut constat ex decisionibus in Neapolitana Funeralium 27. Iunii 1661. & 12. Maii 1662. coram Verospio. Beneficiati autem, & Clerici ipsarum Ecclesiarum debent Iure participare de funeribus cap. an. §. final. de Cleric. non resident. in 6. ibi alij Beneficiatis, & Clericis Ecclesiarum ipsarum tribuantur: & ponderatur à Rota apud Merlin. decis. 685. nu. 1.

47
Ius fune-
rum in
Nap. tenui

Ed è necessario ancora di risletterfi, ed avvertirsi, che tutti li Ius, che si pagano per ogni Esequie in Napoli, ò si considerino distributivamente uno per uno, ò collettivamente tutti insieme, sono molto tenui, ed inferiori à quelli, che si pagano in ogni altro luogo, come si chiarirà dalle tasse di ciascheduna Parocchia, le quali si congiungeranno negli Ordini dell'Esequie, che si stabiliranno da S. Em.

XIII. Per ultimo è tanto incontestabile la necessità di chiamarsi li Beneficiati sudetti nell'Esequie, che non più; e si conosce evidentemente, che ogni qual volta fin dagli antichi tempi hanno voluto l'Eminentiss. Arcivescovi concedere licenza à qualche Confraternità cospicua di sepelire qualche loro Confratello con l' intervento solamente del Paroco del defonto, e della Croce della Parocchia, senza li Beneficiati, ò Clero di quella; sempre l' hanno conceduto con espresa dichiarazione, e condizione, non solamente di doverfi pagare intieri tutti li Ius Parocchiali à quelli, ma ancora, che vi fusse il consenso del Paroco, che non intervengano con esso li Beneficiati, poiche con quelli, e con la Croce fa un corpo; havendo voluto sempre gli Eminentissimi Arcivescovi conservare non solo gli emolumenti a' Parochi, & al loro Clero, ma ancora principalmente la dignità, & autorità di essi, alla quale non hanno voluto giamai pregiudicare, nè derogare, come pretendesi da taluno oggi indebitamente; e perciò nella Registri della Corte Arcivescovale, dove sono notate le sudette licenze, si legge sempre, *Licet pro hac vice de consensu proprii Parochi, & solutis iuribus Parochialibus*.

XIV. Ma perche tutto questo discorso viene mirabilmente approvato dal Testo nel cap. ad Apostolicam de Summa, dove si ha, che nel Concilio Lateranese sotto Innocenzo III. si dolsero alcuni Laici, e querelarono i Preti sotto pretesto di pietà, perche esiggevano dena-

ti per l'Esequie de' defonti, secondo la lodevole consuetudine, e cassa-
 rie Vescovi; il Concilio Ecomenico dichiara, che l'esazioni prave si
 d'fossoro abolite, ma le moderate, e stabilite dalla legitima consuetudi-
 ne, si fussoro mantenute, e che siano costretti i Laici à pagarle; che que-
 sti si movevano da pravo sentimento, e che con diligente esame li Ve-
 scovi stabilissero il tutto, e constringessero à pagare quanto da legiti-
 ma Consuetudine trovasi introdotto pagarsi: Ecco dunque tutto
 chiaramente difinito dal Concilio: *Ad Apostolicam Audientiam fre-*
quenti relatione pervenit (ecco le continue querele) quod quidam Cleri-
ci pro exequiis mortuorum pecuniam exigunt, & extorquent, & si sortè eo-
rum cupiditati non fuerit satisfactum, impedimenta fictitia fraudulentè
opponunt. Eccoli Clerici, a' quali *ex officio* appartiene il sepolire i de-
 fonti, e che non potevansi non chiamare all'Esequie, alle quali essi ri-
 cusavano di andare, quando non se li dava la mercede. *E contra vero*
quidam Laici laudabilem Consuetudinem erga Sanctam Ecclesiam pia-
devotione fidelium introductam, ex fermento haretica pravitatis (ecco
d'onde nasce lo zelo di coloro, che s'oppongono) nituntur infringere,
sub prætectu canonica pietatis. Qua propter super his pravas exactiones
fieri prohibemus, & pias Consuetudines præcipimus observari. Statuentes,
ut per Episcopum Loci, veritate cognita (ecco l'obbligo del Vescovo in que-
sta materia) compeſcantur qui malitiosè nituntur laudabilem consuetudinè
immutare. E l'istesso determinò Onorio III. in cap. *Abolenda* 13. *de sepult.*
Cum Loci Diæcesanus existas, inbibeas Clericis nequidquam præsumant
exigere pro terra, in qua sepeliendi sunt: injungens Laicis, ut laudabilem
Consuetudinem erga Dei Ecclesiam pia devotione fidelium introductam,
observent, nè fermento haretica pravitatis illam corrumpere videantur sub
prætectu Ecclesiæ puritatis.

Si cõchiu-
 de quello
 capo con
 la diffini-
 tione pun-
 tuale de'
 Sacri Ca-
 noni.

49

50

AL secondò punto fu conchiuſo, che si debbano pagare li seitar-
 ti per lo Ius dello scendere; deve però il Cellararo deputare per
 turnum quattro per volta à salire, ò andare insieme col Paroco nella
 camera, dove stà il Cadavere, e devono accompagnarlo li detti quat-
 tro Preti della Parocchia, ò Fratanza fino alla bara sempre con le
 candele accese, e poi mettersi in ordine con gli altri Preti, & accom-
 pagnarlo fino alla Chiesa della sepoltura. Et in questo si pigliava un
 grande sbaglio da taluno, che pretendeva, & esaggerava, che questi

Del Ius
 dello scen-
 dere.

C

fei

fei carlini per lo Jus dello scendere si dovevano pagare à quattro Sacerdoti, i quali erano obligati di scendere sopra le proprie spalle il Cadavere sino alla bara, e per questa fatica se li davano i carlini sei; il che è falzo, ed il tutto si dimostra, e si comprova chiaramente, e dal primo Concilio Provinciale, e dagli altri Sinodi, & Editti Diocesani.

Poiche non solo è inconveniente, ed illecito, che i Sacerdoti facessero tal mestiere, e tanto più per denari, trovandosi espressamente proibito nel Rituale Romano, dove si dice nella Rubrica de Exequiis: *Laici Cadaver, quolibet Generis, aut dignitatis titulo pradtus ille fuerit, Clerici ne deferant, sed Laici*; e nel detto Concilio di S. Carlo: *Mortuum quovis etiam generis, gradus, dignitatisve nomine Illustrem Laicum, Ecclesiasticos homines ne efferant*. Ma di vantaggio trovasi proibito fin dall'anno 1576. nel sopradetto nostro Concilio Provinciale cap. 47. pag.

Officio
de' I: con
è di scen-
dere il ca-
davere, nò
già de' Pre-
ti, a' quali
ciò vien
proibito.

82. *Feretrum neque Sacerdotes, neque Clerici externi, multoque minus Laici ferant: Sed Parochialis cujusvis Ecclesie Ministri, qui vulgo laconi dicuntur, &c.* Indi tassando l'officio di questi Iaconi, e la loro mercede, soggiunge, & ordina pag. 88. *Pro dimittendo è cubiculo* (ecco lo scendere dalla camera, si fa, e si tassa a' Iaconi, non a' Sacerdoti, à i quali immediatamente vien stabilito, & assegnato il jus dello scendere di carlini sei) *Efferendoque cadavere in quancumque Ecclesiam; singulis Diaconis, carolenos duos statuimus, dummodò Civitatis portas non egrediantur, quod si opus fuerit tertius carolenus addatur, &c.* Sacerdotibus, qui cadaver è cubiculo in cohortem deponunt carolenos sex. Dunque già costa del Jus lecito, & approvato dalla legge de' sei carlini: Costa ancora, che lo scendere sopra delle spalle il cadavere dalla camera, non debbia farsi da' Preti, ma da' Iaconi, e perciò per esiggersi questo jus vi è necessario, che quattro Sacerdoti eletti dal Cellararo accompagnino il cadavere dalla camera alla bara, come fu chiaramente ordinato nell'anno 1607. nel Sinodo Diocesano del Cardinal Acquaviva, decr. 19 pag.

Li Preti
devono so-
lamente
accompa-
gnare il
cadavere
dal letto
alla bara.

54 no 1607. nel Sinodo Diocesano del Cardinal Acquaviva, decr. 19 pag. 12. *Confratres Sacerdotes, vel alij à Cellarario deputati, qui cadaver defuncti è cubiculo in cohortem non detulerint, juxta Synodi Provincialis statutum, sub pœna dupli pro hujusmodi munere tam ipsi, quam Cellararius ipse, rum nomine, nihil petant: Similiter cum Clerici* (così soggiunge de' Iaconi del dover essi portare sù le spalle il Cadavere) *defunctorum corpora in feretro non portaverint, sub pœna dupli, nihil petatur. Quod si dicta corpora Clerici detulerint, sub ejusdem penis non intermisceantur cum bajulis*. E questi ordini Sinodali del Cardinal Acquaviva sono stati espressi.

espressamente confermati in tutti li susseguenti Sinodi delli Cardinali Decio Carafa nell'anno 1619. decret. 19. e nel 1622. decret. 7. Buon- 55
compagno 1632. decret. 8. Filomarino sin' a Cantelmo, ordinandosi nel
1642. a car. 15. Per lo scendere, se il defonto si portarà con bara, cioè per
quattro Preti, che sono obligati accompagnar il morto dalla camera sin' al-
la bara, carlini sei.

E tanto è diverso l'officio, & obbligo delli Iaconi da quello de' Confrati, che stà proibito nel primo Concilio Provinciale, che niuno de' Confrati possa havere officio, e porzione alcuna de' Iaconi: or come potrà obligarsi alcuno de' Confrati à portar sù le spalle, e calare il Cadavere, e far l'officio di Iacono, e pigliarsi la porzione? *Provideant in-* 56
super Rectores, ut nullus ex Hebdomadariis portionem Diaconatus obti-
neat. Concil. Provinciali anno 1576. cap. 47. pag. 83. §. Fratantia. Con
 questo nome di Iaconi in Napoli si chiamano quelli, che havevano il medesimo luogo, officio, e ministero Ecclesiastico di coloro, i quali nella Chiesa havevano cura di sepelire i defonti, però essi non havevano Ordine alcuno, e chiamavansi *Laborantes*, come vi erano i *Cursori*, i *Notari*, & altri, siccome eruditamente notò il Lorino in act. Apo- 57
stolor. cap. 5. vers. 6. fol. 214. Porrò in Ecclesia quidam funeribus curandis
præfæcti sunt, non certi Ordinis propriè, qui septenario dumtaxat numero
continetur, sed officij, quale Cantoris, & Confessoris, &c. necnon de Curso-
re, Notario, & Defensore, &c. vocat vero Ignatius hos Laborantes, Hierony-
mus Fossarios, Epiphanius Cobiatas, &c. à labore. Laboratores, &c.

La ragione, perche si è introdotto questo *Ius dello scendere* si è, per accompagnare onorevolmente il Cadavere con le orazioni Sacerdotali dalla camera alla bara; e perciò si vede, che questo *Ius non si*
paga nell'Esequie delli defonti dall'anni sette in giù, ma solamente
nelli defonti dalli anni sette finiti in sù, come si legge nelle tasse Sino- 58
dali antiche, confermate dal Cardinal Filomarino nel 1642. e dal
Cardinal Cantelmo pag. 248. in Synod. in appendice, ordinandosi, che se
haverà finito sette anni pagarà carlini sei per lo scendere; il che fu antica-
mente stabilito nel Sinodo primo del Cardinal Acquaviva nel 1607.
decret. 19. pag. 11. in fin. Si contingat corpora puerorum offerri in scutulo
magno, vulgo mezza bara, nihil accipiat pro delatione corporis prædicti
ex adibus ad dictum scutulum, vulgo nuncupata lo scendere. Pagandosi 59
 per l'accompagnamento di quelli defonti, li quali essendo entrati negli anni della discrezione, hanno bisogno delle orazioni per l'an-

Perche in-
 trodotto
 il Ius del-
 lo scendere

ma. Oltre di che si fa per decòro, e per onorevolezza ancora del defonto, che perciò li defonti, che sono associati alla sepultura dal Capitolo della Cattedrale, se sono ò Prelati, ò Titolati, godono di questa speciale prerogativa, come si legge nelli Statuti di esso à cart. 214. *Si defunctus fuerit Prælatus, vel Titulatus, ascendunt ad domum defuncti decem Canonici, qui associantur Cadaver ab aula usque ad feretrum, quibus dantur due alie candela pro quolibet granorum duodecim pro singula candela.*

60 Per tanto s'ordinarà dall'Em.S. che il Cellararo (come si prescrive nel Sinodo del Cardin. Acquaviva sopra riferito al nu. 54.) in ogni Esequie di coloro, che hanno finito gli anni sette, deputi quattro per volta in giro, oltre del Paroco, à salire per accompagnare il cadavere dal letto alla bara con le cādele accese, sotto pena al Cellararo di docati sei, & à chiunque, à ciò deputato, manca, & nō obedisce al Cellararo, docati sei per ogni volta à ciascheduno, & anche sotto pena di carcere formale al Cellararo, e deputato, & altre ad arbitrio di S. E.

61 E per quello, che appartiene alla divisione di questo *Ius dello scendere*, si continui, come si è sin'ora praticato con la legitima consuetudine, e possesso, ò intieramente, ò per rata, à gli Abbati, Beneficiati, Parochi, o altri, secondo il costume proprio di ciascheduna Parrocchia, e secondo la nota, seu tassa di ciascheduna Parrocchia, che si aggiungerà nell'Editto: conforme ancora quando il defonto è morto senza elezione di sepoltura, si deve questo *Ius dello scendere* alla Chiesa di S. Restituta; dichiarandosi, che uno *Ius* solamente si deve à quelli, come di sopra, nè può essersi duplicato.

62 Si abolisca il preteso *Ius dello Fora Parocchia.* Circa il terzo punto, resta stabilito, che si abolisca affatto il preteso *Ius dello Fora Parocchia*, come fu proibito nel Sinodo del Cardinal Acquaviva nell'anno 1607. *decr. 19. pag. 11. S. Cellararius* e per conseguenza non si può esigere cosa alcuna per titolo, che il defonto vada à sepolirsi fuori del distretto della sua Parrocchia, sotto le pene degl' sei docati per ogn'atto, così da ciascheduno de' Beneficiati, che lo riceveranno, come dal Cellararo, & anco di carcere, & altre ad arbitrio di S. Em.

Rispetto però della *Lontananza*, e come debba regularsi, perche ricerca più lunga discussione, si è rimessa nelle seguenti Congregazioni,

zioni, come nel num. 236. & seg. laonde quando si esce dal distretto della Parocchia del defonto nò si pagará dritto alcuno à titolo di *Fo- ra Parocchia*, ma solamente quello, che spettará à titolo di *Lontananza*.

AL quarto punto, resta anche stabilito, che al proprio Paroco del defonto si diano le grana venticinque tassate per lo Ius, che chiamasi *della Fossa, e Campana*; quale Ius non si deve à niun' altra persona se non solamente al proprio Paroco sotto le medesime pene, ed altre arbitrarie, secondo la Costituzione Sinodale del 1607. del Cardinal Acquaviva pag. 13. Cum funus ad alienam deferretur Ecclesiam *Ius chia- mato del- la Fossa, e Campana, perche, & chi deb- bási.* *63*
nullus aliquid petere audeat nomine Campanae, sub penis nostro arbitrio:
 Essendo questo Ius socceduto al debito, che havea di sepelirsi ciascheduno nella propria Parocchia. e per memoria di questo antico debito: *Si quis extra Parochiam suae fines mortuum humarit, ipsa nihilo secius pecunia sepulchralis Ecclesiae, ad quam jure pertinet, redditur,* secondo le leggi in esecuzione de' Canonì fin dal 997. *Thomas n. tom. 3. l. 1. c. 68. à num. 3. ad 7.* e perciò vien anche da Pio V. riservato a' Parochi nella Costituzione 41. §. 13. e dalla Consuetudine deve regularsi, e tassarsi secondo li decreti della Sagra Congregazione *apud Nicolium par. pr. lib. 4. tit. 15. num. 22.* è pienamente in punto li DD. *apud Paschucium in compend. tom. 2. fol. 215. & fol. 395.* e fu provato in difesa de' Parochi di Roma dal *Pignatello tom. 8. consult. 150. à num. 18. ad 22. & tom. 7. consult. 36. à num. 9. ad 13.* Perloche non ostante qualsivoglia Tassa, ò Decreto Sinodale, che forse s'interpretasse in contrario, così si deve osservare.

AL quinto, ed ultimo; presupposto il dogma Cattolico, che veramente è lecito, e giusto, secondo i Canonì, i Concilii, i Teologi, e Canonisti, di esiggere quanto dalla legitima, e pia Consuetudine viene introdotto anche per la sepoltura, come pienissimamente la S. Rota, in *Romana Funeralium coram Molines 15. Junij 1699.* dove si dimostra tutto: il *Ius delli carlini diece*, quando si sepelisce il Cadavere con la *Cassa, ò Tavuto*, resta approvato, che si debba ogni qual volta si sepe- *65*
 lisce veramente nella Chiesa della propria Parocchia con la *Cassa*, perche porta il peso il Paroco, ò altro à chi spetta, ò è spettato, della
 spaz-

Dritto
delli diece
carlini
quando il
Cadavere
si sepe-
lice dentro
la cassa.

spazzatura più spesso della fossa , la quale con le casse più presto si riempie, oltre di che, chi si sepelisce con la cassa stimasi più facoltoso, e più onorato nella sepoltura, e nell'Esequie. Ma se in qualche Chiesa sin'ora si è esatto meno delli diece carlini, si seguiti ad esiggere la medesima somma minore.

Questo però deve intendersi quando il defonto sia almeno di dodici anni incominciati , perche non essendo di dodici anni incominciati, si pagano soli carlini cinque per la cassa , conforme l'immemorabile Coniuetudine testificata, & approvata nel Sinodo del Cardinal Caracciolo nel 1672. de funeribus decr. 4. Et in conformità di questo, che costumasi in Napoli, nelli Statuti del Clero Romano sta loro tassato, che per sepelire il Cadavere senza la cassa si paghino giulii sette, e mezzo, ma con la cassa giulii quindici, Pignatell. tom. 8. con. sult. 150. num. 22.

Si abolisca però l'abuso di qualche Parocchia di esiggere il Paroco, ò chiunque altro carlini diece, quando si inchi oda il ravuto col Cadavere nella casa del defonto, sotto le medesime pene, oltre della restituzione.

Si ordina , che quando si sepelisce il Cadavere nella Terra Santa , si restituiscano li vestiti agli eredi, ò parenti, sotto pena dell'Interdetto, ò delle pecuniarie sopradette, sempre però , che dalle parti ne sono richiesti di essi.

Congregazione III. à 6. di Giugno 1709.

D Oppo molte discussioni fatte, si è stabilito , che si facciano portare le note di tutti li Dritti, e delle loro divisioni, sottoscritte da ciascheduno Cellararo . Ed in effetto nelle sessioni seguenti sono state portate.

Si è conchiuso , che le Fedi di Povertà per quelli , che hanno da essere sepeliti gratis, si facciano secondo la Verità, e non finte, così dal Paroco del defonto, come dal Capitano della Strada con iunctim , secondo sta ordinato nel primo Concilio Provinciale del 1576. pa. 84. §. Restores, e nel Sinodo del Cardinal Acquaviva del 1607. dec. 19. pag. 14. e con altri Complatearii , come si prescrive dal Cardinal Buoncompagno anno 1627. decr. de Parochis §. ult. dal Cardin. Filomarino

negli

negli Ordini dell' Esequie del 1642. cap. 1. e nel Sinodo nell' anno 1658. decr. 13. dal Cardinal Cantelmo in Synod. Diocesan. par. 3. cap. 8. nu. 12. pag. 137. E tutti devono fare tal Fede gratis, e vi devono scrivere nel corpo della fede di haverla fatta gratis, altrimenti non se li dia credito, e non habbia vigore alcuno: Ed il Paroco, che esiggerà qualche cosa per far la detta fede, oltre della restituzione di quello, che haverà ricevuto, sarà punito per ogni volta, colla pena di docati sei ad usi pii, & altre ad arbitrio, secondo anche fu ordinato dal Cardinal Filomarino nel libretto degli ordini de' Funerali à car. 2. E rispetto a Laici, ed altri, à chi spetta fare la detta fede, secondo le Costituzioni Sinodali sudette, si proibisce sotto pena di scomunica di ricevere cosa alcuna, poiche la devono fare gratis, ed esprimerlo nel corpo della fede, che si è fatta gratis: e si osservi la Costituzione del Cardinale Buoncompagno anno 1637. decr. de Parochis in fine, che non si facciano le fedi di povertà finta, e contro la verità, e che ne meno si alteri l'uso della bara, mezza bara, scutillo, &c. col far sì le fedi della età minore del vero alli defonti. 70

Havutasi la fede della povertà debba il Cellararo, e li Beneficiati sepelire gratis il defonto con li lumi accesi, e con quel numero maggiore di Preti, che si può, come si ordina nelle antiche Costituzioni, specialmente del Cardinal Acquaviva pag. 13. in fine cap. 19. §. miserabiles in prima Synodo: tanto più, che lo fanno senza mercede, però non manchino al numero prescritto almeno nelle ultime Costituzioni Sinodali, cioè di sei Preti, oltre della Croce, con il letto mortoro, e nelli scutilli di quelli poveri, che sono minori d'anni sette, quattro Preti, o Confrati Beneficiati, oltre della Croce; acciò li poveri siano onoratamente sepeliti, e non con vituperio, il tutto secondo le Costituzioni sudette, e con le sopradette pene al Cellararo, Paroco, e Beneficiati: Et in quanto alli beccamorti sotto le pene Sinodali ancora: ne si cerchi limosina per sepelire i poveri, sotto la medesima pena. Dichiarando, che quelli, che vanno all'esequie de' poveri, anche devono avere la licenza della Corte Arcivescovale, e gli altri requisiti stabiliti per chi v'è all'esequie: s'incarica però al Cellararo, & alli Beneficiati d'intervenirvi essi personalmente, poiche sarà di maggior loro decoro, perche fanno gratis questa grand'opera della Cristiana carità, e farà di edificazione al publico. 71

Si è discorso, & appuntato, che si riconoscano gli atti per l'abusi della

della Parocchia di S. Maria d'Ogni Bene, e se costano controvenzioni, si proceda alle penè.

Si è conchiuso, che in niuno caso il Paroco pigli dalle Partii de-
74 nari dell'esequie, ne meno la porzione sua propria; ma tutta la somma

Il Paroco, intiera del denaro delli Ius, si paghino à dirittura al Cellararo, dal qua-
giamai pi- le si divideranno le porzioni à ciascheduno; e si prattichi infallibil-
gli il de- mente da ogni Cellararo di fare *la Ricevuta*, e di farla *gratis*, del dena-
ro dell' ro, che si riceve per ogni esequie, e la consegna agli eredi del defonto,
esequie, ò à chi li dà il denaro, ancorche quelli non la volessero la detta Rice-
ma il Cel- lararo, cò vuta: e similmente noti giorno per giorno in un libro l'esequie distin-
farne la ri- tamènte, e'l denaro, che riceve, e s' osservino in ciò le Costituzioni Si-
cevuta, an- nodali, sotto la pena di docati sei ad usi pii per ogni controvenzione
corche nò si voglia. pr. Synod. Cardin. Acquaviva pag. 11. c. 19. S. subscribat, e gli ordini del

75 Cardinal Filomarino confermati dal Sinodo del Cardinal Cantelmo,

Il Cellara pag. 241. in fine in appendice Synod.

ro faccia Restar parimente stabilito, che à qualsivoglia *Prete Aggiunto* si
un libro dia infallibilmente *uno carlino* intiero per ogni esequie, nè le li può
dell' ese- diminuire, ò scemare con qualsivoglia titolo di chiamata, ò altro, ef-
quie quo- sendo obligo del Cellararo di chiamarli, ne meno possa rilasciarne
tidiane

76 parte alcuna, e così ne meno possa alcuno per qualsivoglia titolo rite-
Mercede nersene porzione veruna, benchè minima del detto carlino, ed ancora
de' Preti se il Prete aggiunto volesse donarcene parte, sotto pena di docati sei
aggiunti, come di sopra per ogni controvenzione, ed altre ad arbitrio contro il
Cellararo, ò chiunque pigliasse, ò ritenesse porzione alcuna, benchè
minima dal carlino sudetto. Ed è obligo preciso del Cellararo di pa-
gare à dirittura esso li *Preti aggiunti*, e di dare à ciascheduno l' intiero
77 carlino, il quale solamente à loro si deve, e niente altro di più, nè meno
per titolo di Lontananza, ò l'esequie sia vicina, o lontana, Cardinal
Acquaviva in pr. Synod. cap. 19 pag. 11. S. Cellarius, e negli ordini nell'
appendice del Sinodo del Cardinal Cantelmo à car. 249.

Si osservi inviolabilmente quello, che stà tante volte ordinato, e
78 proibito, di dare, o ricevere in affitto, o farvi qualsisia contratto sopra
Non si l'Eddomade, Fratanze, e laconati per qualsisia tempo, ancorche bre-
facciano ve, & oltre le pene dell'invalidità del contratto ipso jure, & ipso facto,
affitti, ò sotto le pene della privazione della Franza, beneficio, ò officio, e
altri con- dell'applicazione del denaro alla Chiesa Parocchiale, & altre ad arbi-
tratti so- trario; Concilium Provinciale anni 1576. cap. 47. pag. 83. Synod. Diocesana.
pra le Fra-
tanze.

anni

anni 1565. pag. 161. Synod. Cardin. Philamar. anno 1649. decr. 10. Synod. Cardin. Cantelm. pag. 154. num. 6. e questo specialmente si deve osservare da tutti quelli, li quali servono legittimamente per mezzo di Sostituto, di non darle in affitto, o farvi altro contratto, nè co' loro sostituti, nè con altri, sotto le pene sudette ad essi, & a' loro sostituti.

Essendo uno de' più principali abusi da rimediare il non assistere de' Beneficiati personalmente, e non intervenire all'esequie sotto varii pretesti, e licenze mendicate, servendo per mezzo de' Sostituti, questi abietti per il risparmio, donde poi nasce tutto il disordine nell'esequie, non ostante il vigore di tutte le Costituzioni Provinciali, e Diocesane, che fulminano pene, e censure contro questo gravissimo abuso; per tanto si confermano tutte le Costituzioni sudette, le quali devono osservarsi, disponendosi che *inserviant per se ipsos, & per annum absentes, citentur, & priventur, Concil. Provino. pr. cit. cap. 47. Card. Aquaviva in 1. Synod. cap. 19. pag. 12. Sinullus, & in 2. Synod. decr. 7. Card. Filomar. in Synod. ann. 1642. decr. 6. & ann. 1649. decr. 5. Card. Caracciol. in Synod. 1. de Cleric. Confratrib. decr. 5. Cardin. Cantelm. in Synod. Diocel. pag. 154. num. 9. & 11.*

Li Beneficiati onninamente intervengano essi nell'esequie, non per mezzo de' sostituti.

Ed altrimenti è necessario, secondo le sudette Costituzioni, l'Indulto Apostolico; nè d'altra maniera possano partecipare affatto sotto pena al Beneficiato, che serve per mezzo di sostituto senza Indulto Apostolico, o senza legittimo impedimento da approvarsi da Sua Eminenza tantum, oltre della restituzione della porzione, che ingiustamente riceve, di sei docati tantum, da impiegarsi *ad pios usus*. Similmente il Cellararo, che darà parte alcuna a chi serve per sostituto senza Indulto Apostolico, e senza legittimo impedimento approvato, come di sopra, sei docati di pena per ogni volta; dichiarando, che chi fusse elente per Indulto Apostolico, o impedimento, come di sopra, non può andare per Aggiunto a quelle, ovvero ad altre esequie, sotto l'istesse pene, secondo fu ordinato nel Sinodo del Cardinal Caracciolo nel 1672. de funer. decr. 2.

Quando fusse permesso il servire per sostituto, o per l'Indulto, o per legittimo impedimento, come di sopra, così li Sostituti sudetti, come ogni Prete, che ha da andare per Aggiunto all'esequie, hanno da avere la licenza ad annum affatto gratis dalla Corte Arcivescovale, acciò da essa si riconoscano li requisiti Sinodali, li quali indispensabilmente hanno da conconervi; cioè oltre della bontà de' costumi,

D

che

Li Sostituti,
e li Preti ag-
giunti, de-
vono have-
re la licen-
za in scri-
ptis.

83

che siano ò Sacerdoti, ò almeno per qualche giusta causa di Ordini minori; e giamai s'ammetta per qualsivisia causa, chi almeno non habbia la prima Clericale Tonsura: e resti in perpetuum abolito l'abuso di ammettere, ò nel numero de' Beneficiati per Sostituto, ò per Aggiunto chi almeno non è legittimamente iniziato con la Tonsura Clericale; nè se li può ammettere, nè concedere più tale licenza da oggi avanti: e questa è stata sempre la volontà di tutti gli Arcivescovi, li quali perciò nelle licenze di vestire l'abito Clericale sempre hanno aggiunto la condizione. *Dummodo non accedat ad Pueralia, Cardin. Acquaviva in prima Synodo cap. 19. pag. 11. S. Celarius, Cardin. Filomar. in prima Synodo decr. 6. Cardin. Caracciol. in prima Synod. de Cleric. Confratr. dec. 3. & in Synod. ann. 1672. dec. 2. de fœderibus, Cardin. Cantelm. in Synod. pag. 154. num. 8. e nell'appendice à car. 249.* Per tanto si è stabilito,

84

che si facciano le *Licenz estampate* in un foglio, ed ogn'anno si confermino, e si dia ad ogn'uno la sua sempre gratis, nè si paghi diritto alcuno alla Banca, o à qualunque altra persona per avere la detta licenza, sotto pena della restituzione, & altre ad arbitrio. E chiunque andará nell'esequie, o per Aggiunto, o per Sostituto senza haver havuta la licenza sudetta, o che havutala fosse finita, se è Clerico sia punito con un Mese di carcere formale, oltre della restituzione della porzione ricevuta; e se non è ordinato, sotto pena di perdere l'abito per sempre, o pure della scomunica, oltre della restituzione sopradetta. Ed al Cellararo, o altro, che chiamasse per Sostituti, o Aggiunti costoro, senza le licenze attuali, o à chi li mandasse per Sostituti, sotto pena per ogni controvenzione di docati diece Sinodali, ed anche di carcere, o sospensione, secondo i Sinodi; dichiarando, che anche il Clerico, che porta la Croce nell'esequie, deve essere almeno ordinato di prima Tonsura, secondo i Sinodi, e deve pigliare la licenza sopradetta stampata, sotto le medesime pene: aggiungendosi la pena di sei docati contro del Paroco, che tiene il Clerico, il quale almeno non have la prima Tonsura, e porta la Croce nell'esequie, conforme stà determinato ne' Sinodi, *Cardin. Cantelm. in appendice pag. 242. S. venuta l'hora.*

85

Il Clerico,
che porta
la Croce,
nell' ese-
quie, & il
Clerico del
Paroco de-
ve essere
tonsurato.

Per la mercede de' Sostituti nelli casi, nelli quali legittimamente si concede, si discorrerà nell'altra Congregazione, e si stabilirà, & similmente de' casi, ne' quali si può concedere la licenza di servire per sostituto.

Si sono intese alcune Parti querelanti per li lus pagati, sono ritro-

27

trovate molte ingiustamente ricorfe, & uno folamente gravato d'uno
carlino; e fi è provveduto à tutti.

Congregazione de' 12. Giugno 1709.

E Ssendosi fatta matura riflessione sopra l' indecenza grande vi è,
che li Parochi non vadano personalmente all'esequie de' loro Pa-
focchiani, come se sdegnassero, e teneffero à vile di fare tale officio, nel
quale però essi assistono in luogo del Vescovo, *S. Clem. lib. 8. c. 47. S. Dio-*
nysius Areop. de Eccl. Hierarch. par. 2. c. 7. & p. 3. c. 7. Theodos. Rubens sing. 86
dec. Rota to. 2. fol. 469. n. 3. Nicolaus Lemaisfre lib. 2. de Jur. Episc. cap. ul.
Capon. to. 1. disc. 4. ubi de Parocho S. Joann. in Curte Neap. ond'è, che inde-
bitamente fanno portare l' onorevole Stola Parocchiale da qualche
Eddomadario, ò Prete degli Aggiunti, e dalla m'acanza diessine viene,
e la m'acanza degli altri, e le indecèze, & inosservāze de' Beneficiati, &c.
Si è risoluto, che ogni Paroco infallibilmente vada di persona nell'ese-
quie de' suoi Figliani, scòdo l'obbligo, che de jure, e per le Costituzioni
Sinodali tiene d'andarvi, proibēdosi di fare l'esequie *absque intervntu*, Ogni Pa-
& *sine assistentia proprii Parochi*, Concil. Provinc. Card. Cantel. tit. 2. c. 4. roco in-
num. 3. Synod. Diocess. ejusdem pag. 138. num. 16. ed in tutti gli altri an-
tercedenti dal Provinciale del 1576. e poi ne' susseguenti delli Car-
dinali Acquaviva, Filomarino, e Caracciolo. Che per tanto se li con-
cede, che il Paroco nel caso della cura attuale dell'anime, e non già
dell'abituale, se tiene Coadiutore possa mandare all'esequie il Coad-
jutore, se non lo tiene, vi mandi uno Sacerdote de' più accreditati, e
di buona fama, vita, e costumi, il quale habbia anche la licenza stam-
para dalla Corte Arcivescovale, però non debba essere del numero
de' Beneficiati, che devono intervenire nell'Esequie, nè meno de' Pre-
ti Aggiunti, che anche intervenissero, per non defraudare le Parti
dal numero prescritto de' Beneficiati, e dal ricercato degli Aggiunti;
ma in tal caso mandi altro Sacerdote, come di sopra à. spese di detto
Paroco, il quale sia tenuto di darli quella porzione, che darebbe un
semplice Beneficiato al suo legittimo Sostituto in ogni esequie, con-
forme si è stabilita.

Gioverà principalmente l'intervento del Paroco, acciò si offer-
vili la dovuta modestia, decenza, gravità, & edificazione di tutti gli Ec-
clesiastici, che intervengono nell'esequie, così nelle vesti, e cotte, nel

88 caminare, nel salmeggiare, come nell'andar composto senza guardare, & andar mirando di quà, & di là: e perciò s'incarica principalmente a ciascuno Paroco, e suo Coadiutore, o Sostituto, come di sopra, di haver cura, & attenzione speciale per l'esatta osservanza di tutte le cose predette in ogni esequie, e lui medesimo deve dar conto alla Corte Arcivescovale dell'inosservanze, e perciò darne relazione; il tutto sotto la pena medesima di sei docati ad usi pii.

Si è esaminata, e discussa con molta attenzione la pretenzione del R. Paroco di S. Tomaso à Capuana, e si è conchiuso, che essendo il Paroco sudetto insieme uno dell' Beneficiati nelle Grangie di sua Parocchia, cioè à Tutti i Santi, e S. Gio: e Paolo, se li concede, che in quelle non vada, ma solamente mandi un' Escambio, o Sostituto in luogo suo, delli approvati però da questa Corte, e vada a spese di esso Paroco, e non mandandolo, lo pigli il Cellararo a spese di detto Paroco, perche in niun conto si hà da scemare il numero stabilito de' Beneficiati di ciascuna Parocchia dall'intervenire intieramente in ogni esequie, e così s'osservi, non ostante qualsivoglia abuso di pochi anni in contrario, o concessione, anche se vi fusse decreto; perche non si può, ne si deve pregiudicare alli defonti col pigliarsi la mercede, e non intervenire all' esequie, e così si osservi sotto le medesime pene.

• Quelli Beneficiati, che hanno più Eddomade, ò Fratanze, occorrendo l' esequie in due, ò più di esse nel medesimo tempo, vadano ad una personalmente, & all'altra, ò altre, mandino il Sostituto approvato da questa Corte con la licenza, come di sopra, però in questo solo caso d'impossibilità d'intervenire in due, ò più esequie; ma perche anche all'incontro non devesi defraudare il defonto dall' accompagnamento de' Beneficiati, secondo l'intero numero prefisso, perciò viene proibito di godere di tutte due le porzioni senza intervenir in tutte due l' esequie, come fu proibito dal primo Concilio Provinciale cap. 47. §. nemo pag. 83. dal Cardinal Alfonso Carafa nel Sin. del 1565. pag. 161. e dall'ultimo Sinodo Diocesano del Cardinal Cantelm. pag. 154. nu. 7. E non mandando essi in tal caso il Sostituto, lo metta il Cellararo, sotto la medesima pena di sei docati per ogni controvenzione: onde la porzione dell' Eddomadario impedito da due esequie nella medesima ora, d'intervenire nell'altra, non si accresca à gli altri Eddomadarii, che intervengono, ma si divida al Sostituto sudetto, & all' Eddomadario impedito dall'altr' esequie, nella quale interviene;

poi-

poiche deve intervenire veramente in una, e non può mandar Sottituito in tutte, sotto la medesima pena.

Generalmente si ordina, che quando manca qualche Beneficiario, e non manda legitimo Sottituto nelli casi, che li è permesso, sempre è tenuto il Cellararo mettere esso un Sottituto approvato, sotto la medesima pena; perche giamai deve defraudarsi il defonto, ò gli eredi dall' accompagnamento del numero stabilito de' Beneficiati in ogni Parocchia, al che hanno sempre havuto mira le Costituzione de' nostri predecessori, *Cardin. Acquaviva in Synod. ann. 1607. pag. 11. in princip.* Ed à questi termini si riduce da S. Em. quanto in questo punto disponesi nelle Costituzione Sinodali, come nel num. 109. 93

Giamai si
machi nel
numero
intiero de'
Beneficia-
ti di cia-
scuna Pa-
rocchia.

E perche sia facile à sapersi le controvenzioni, e qualunque trasgressione di quanto si ordina, si darà alli denunciati la terza parte di ogni pena, che si esiggerà per qualsivoglia trasgressione con ogni puntualità, *Synod. Cardin. Cantelm. pag. 136. num. 5.* 94

Denun-
ciati delli
trasgresso-

Si è discorso dell' esequie de' bambini infra septennium, e disse-rite le risoluzioni.

Nell' esequie, che con licenza della Corte si faranno la mattina, ò vero in giorno di festa, si proibisce di riceverli qualsivoglia cosa di più, così al Cellararo, alli Beneficiati, & al Paroco sotto le medesime pene. 95

Si confermano tutti li Decreti Sinodali con le pene in essi contenute, e compresi nell' ultimo Sinodo Diocesano del Cardinal Cantelmo pag. 138. num. 15. che non si facciano l' esequie di notte, nè meno dal Capitolo della nostra Cattedrale, anche sotto la pena dell' Interdetto alle Confraternite, & alle Chiese de' Regulari, li quali controvenissero. Però occorrendo il caso, nel quale parerà à Sua Emin. di concedere, che l' esequie si faccia di notte, non resta in libertà de' Beneficiati di andarvi, ò di non andarvi, poiche sono obbligati sempre d' andare all' esequie; ma in tal caso si deve pagare il *Ius duplicato*, secondo l' antiche Tasse nell' Appendice del Sinodo Diocesano del Cardinal Cantelmo à carte 246. in princip. e per l' incomodo, che si hà, le li daranno altri carlini diece da dividersi insieme con gli altri *Ius duplicati* sopradetti, nè possono esigere altro di più, sotto la pena delli sei docati per ciascheduno *toties quoties* controvenirà; oltre della restituzione di quanto si fusse esatto di più. Ben vero non s' intende compresa nella sopradetta Tassa l' esequie in carrozza, quando paresse

Dell' ese-
quie di
notte, e
delli Ius
per essa

96

di

di concederla à S. Em. per qualche giusta causa ; conforme nè meno è stata compresa nelle Tasse antiche.

Quando si
concederà
la licenza
d'assistere
col Sosti-
tuto:

- 97 Si stabiliscono da S. Em. li casi legittimi per havere la licenza dall'Eminenza Sua di poter servire nell'esequie per Sostituto, acciò sia giustificata, e regolata, senza pregiudizio di alcuno. Primo l'Indulto Apostolico, il quale s'appoggia à qualche ragionevole causa. Secondo l'impossibilità d'intervenire nel medesimo tempo in più esequie, come si è detto di sopra al *num. 91*. Terzo l'infermità attuale, ò che lo renda veramente inabile ad intervenire, come la convalescenza, ò la decrepitezza. Quarto il servizio attuale, e continuo della Corte Arcivescovale, che sia incòpossibile in quel tēpo con l'esequie. Quinto l'attendere ad tempus allo studio formale, non già in casa propria, ma alle Scuole, ò Collegii. Sesto l'esser Paroco d'altra Parocchia, che dove è Beneficiato. Settimo l'assenza necessaria, e con licenza ad tempus per qualche negozio urgente suo proprio, ò lite propria, o'l dovere attendere ad tempus con licenza à qualche faccenda propria. Per tanto non è causa legittima di non intervenire personalmente all'essequie, e di ottener' esenzione personale, ò il far negozii d'altri, ò la procura de' Monasterii, ò vero altri impieghi, ò pure lo sdegnare d'andarvi, & averlo à vile. Riserbandosi all'arbitrio, e discrezione di Sua Em. *tantum* l'urgenza di qualche altro caso, secondo le Costituzioni Sinodali, Cardin. Cantelm. p. 155. n. 11. Synod. Dioces.
- 98
- 99

Si è inteso il Cellararo di S. Gio: Maggiore per alcune convenzioni, e non havendo portato altra difesa, nè lui, nè meno il suo Avvocato, se non che, *Così si è fatto sempre*, se li è fatto decreto, che paghi la pena delli sei docati, e restituisca alle Parti li carlini pigliati di più della Tassa.

Congregazione tenuta à 18. di Giugno 1709.

Cellararii
e loro offi-
cio.

- 100 **I**N questa sessione sono determinati varii Punti gravi, e primieramente, che chiunque è eletto, ò li spetta di esser Cellararo, in ogni conto lo eserciti per quel tempo, che li spetta, ò sia d'uno Mese, ò d'un anno, secondo la diversità delle Parocchie, e per quel tempo, che li spetta solamente, non più, & in niun conto possa farlo esercitare da altro; se rinuncia l'ufficio, o lo fa esercitare da altro, incorra nella pena di

di diece docati *ad pios usus*, e similmente chi esercitarà per esso. E la causa di essere esente, ò di non accettare il Cellarato per non incorrere nella detta pena, dev'approvarla la Corte, & essendo approvata, si passi avanti ò al turno, ò ad altra elezione del Cellararo, e giamai si eserciti per Sostituto, nè questo giamai si permetta.

Generalmente si stabilisce, che la parte doppia, che si dà al Cellararo, si dia solamente al Cellararo, il quale veramente, & attualmente *per se ipsum* esercita, & à niun'altro. Et ancorche non si eserciti la Cellararia per causa d'infermità, ò di vecchiaja, ò per esenzione, ò per Indulto, o per legittimo qualsivoglia impedimento, non si dia parte doppia, ma semplice, poiche la parte doppia si dà per la vera, e reale fatica, senza però defraudare, ò scemare il numero determinato de' Beneficiati, come si dirà appresso.

Il Cellararo sia sempre del Ceto, e giamai fuori del Ceto, nè col titolo di *SottoCellararo*, sotto la medesima pena di docati diece per ciascheduno, à chi l'esercita, e chi lo fa esercitare.

Giamai si confermino li Cellarari, se non secondo si stabilisce nelle Costituzioni Sinodali, confermate nel Sinodo Diocesano del Cardinal Cantelmo par. 4. cap. 5. num. 1. pag. 153. e si abolisca l'abuso delli Cellarari quasi perpetui, che esercitano, ò per se stessi, ò per altri, sotto le medesime pene, oltre le Sinodali della Conferma, e secondo gli Ordini dell'esequie *à car. 13. & à car. 246. nell'appendice del Sinodo Diocesano del Cardinal Cantelmo.*

Si è proceduto in secondo luogo allo stabilimento della mercede che si deve alli Sostituti, quando sono permessi, perche da questo abuso procedono, e nascono tanti inconvenienti, poiche si dà una cinquina al Sostituto, e con ciò si pigliano persone indegnissime di comparire cò la cotta: doppo dunque seria riflessione di più giorni, si è stabilito, che alli Sostituti, ò soggetti leciti, e permessi, e che tengono licenza della Corte di poter intervenire all'esequie per tali, si dia à ciascheduno d'essi l'intiera metà di tutta la porzione, che spetta al suo principale se assistesse, e così se li dia non solamente la metà del pedatico, ma la metà di quello si dà per la lotanza, per l'orare per l'esequie doppia, ò di notte, e per qualsivoglia altra cosa, che spetti al Principale, e sotto le medesime pene, si divida la metà al Principale, e la metà d'ogni cosa al legittimamente soggetto. E si stabilisce, che conforme non si può ritenere, nè ricevere parte alcuna del carlino per ogni Prete aggiunto,

104 to, così nè meno si possa ritenere, nè ricevere porzione alcuna dal soffetto, così dal Cellararo, come dal principale, e da qualsivoglia altro per qualsivoglia titolo, anche di *chiamata*, ò altro, sotto le medesime pene *toties quoties*, e ne meno si possa rilasciare, ò rimettere porzione alcuna dal Sostituto, nè al suo principale, nè alli Beneficiati, nè al Cellararo. E rispetto alla Colleggiata di S. Gio: Maggiore s' osservi
 105 quanto stà disposto nelle Bolle Apostoliche dell' erezione de' Canonici, e Eddomadarii; però li Sostituti devono essere approvati, & avere la licenza della Corte, e devono essere Sacerdoti, ò almeno *in Sacris*, e non *in minoribus*; come ancora gli Eddomadarii di S. Maria Maggiore, se per Indulto Apostolico, ò per altro caso permesso servono per Sostituto, il Sostituto deve essere onninamente Sacerdote, & approvato dalla Corte, e se li darà la sopradetta meceda: trovandosi proibito nelle Costituzioni Sinodali particolarmente dal Cardinal Acquaviva cap. 19. pag. 11. *S. Cellarius, nec loco Sacerdotum Clericos in minoribus constitutos adhibeat*, e del Cardinal Caracciolo ann. 1672. *de Funeribus* decr. 2. *Sint pro Presbyteris Presbyteri, pro Clericis, saltem Clerici Substituti, aliter Cellarii, alique incurrant penam ducatorum sex.* Quale pena si esiggerà così rispetto à chi li manda, come à chi l' ammette, & à chi non havendo gli ordini sopradetti andarà per Sostituto nelle sudette Chiese, *toties quoties* si controverrà. E tanto più quando si servisse sempre per Sostituto, e questi fossero in *minoribus*; poiche resterebbero defraudati, e senza loro colpa disonorati coloro, che sono sepeliti dal Clero delle Colleggiate sudette; e sarebbe grande sventura delli Parocchiani di esse di dover essere sèpre sepeliti solamente da' Clerici, non dalli Sacerdoti; oltre dell' avvilirsi il medesimo Clero, comparando per questa Città soli Clerici nell' esequie di tali insigni Colleggiate.

Chiunque appunta l' esequie
 Terzo si ordina, che chiunque apponta l' esequie, non possa ricevere cosa alcuna per se, nè ritenerla, così dalla Parte del morto, come non può dalli Beneficiati, da' Preti Aggiunti, ò da altri, sotto la pena di docati ricevere, se *toties quoties*, oltre della restituzione di quanto si fusse ricevuto, nè ritene-
 re cosa alcuna. ~~✱~~ ò ritenuto.

E perche si è conosciuto uno grave abuso finora non saputo, cioè di esiggersi in alcune Parocchie due Ius della coltra, si è stabilito, che in qualsivoglia Parocchia, e particolarmente in quella di Santa Caterina al Mercato, di S. Eligio, di S. Maria della Scala, e di S. Ar-
 106
 Ius della Coltra un solo si deve.
 can.

cagelo all' Armieri, si esigga uno solo Jus della Coltra, però *salva provi.* 107
sione facienda, rispetto à chi si debba pagare in queste Parocchie il detto
 Jus; ò se si debba dividere tra i due, che oggi lo ricevono; sotto pena di
docati sei al Cellararo, che esiggesse due Jus, oltre della restituzione
 di uno agli eredi del defonto.

Al Clerico, che porta la Croce nell' esequie, non se li tolgano le 108
 grana cinque nell' esequie semplice, come per abuso à qualche Paroc- Al Cleri-
 chia si praticava; tanto più, che il detto Clerico dev' essere almeno co, che
 tonsurato, come si è ordinato di sopra al num. 85., sotto pena delli sei porta la
 docati contro chi li ritenesse, con darli la terza parte di essi al Clerico l' esequie
 defraudato. Il che si osservi anche rispetto al Clerico, che porta la si dia la
 Croce nell' esequie, dove intervengono gli Eddomadarii della Catte- merced
 draie, al quale si dia la giusta mercede dovutali.

Per ovviare à molti abusi, & anche frodi introdotte col pretesto
 di quello trovasi disposto nel Sinodo Provinciale del 1576. cap. 47. pa.
82. in fine, & 83. in princip. nel Diocesano del Cardinal Acquaviva nel 109
1607. cap. 19. §. si contingat pag. 11. del Cardinal Cantelmo pag. 4. cap. 5.
num. 7. e negli Ordini dell' esequie fatti dal Cardinal Filomarino, con-
fermati nel Sinodo Diocesano del Cardinal Cantelmo pag. 242. §. il
Cellararo, & pag. 243. §. al Zato in fine, nelle quali Costituzioni vi è qual-
 che oscurità, e contradizione, e perciò essendovisi fatta in più Sessioni
 matura riflessione, si è finalmente oggi risoluto, stabilito, e conchiuso, In ogni
 che in qualsivoglia caso di mancanza, ancorche di uno solo Benefi- caso di ma-
 ciato, si deve sempre ponere un Sostituto di quelli, che hanno la li- canza di
 cenza dalla Corte Arcivescovale, al quale sempre il Cellararo dia la alcuno Be-
 mercede dell' intiera mettà di tutta la porzione, che spetta al Benefi- neficiato si
 ciato mancante, come di sopra: però con questa differenza, che se il deve sem-
 Beneficiato manca per infermità, ò per altra causa veramente legiti- pre pone-
 ò per Indulto Apostolico necessariamente ricercato da tutte le Costitu- re il Sosti-
 zioni Sinodali, ò per altra causa approvata dalla Corte Arcivescovale, tuto, co-
 come di sopra; in questi casi, se il Beneficiato impedito manda legiti- me, e dà
 mo, & approvato Sostituto, si dia dal Cellararo la mettà di tutta la chi.
 porzione intiera al Sostituto mandato, e l'altra mettà la dia al Beneficiato 110
 impedito; se questi non manda il Sostituto, lo pigli il Cellararo, e divi-
 da dell' istessa maniera in due mettà la porzione. Ma se manca il Be-
 neficiato senza legittima causa, come di sopra, si dia la mettà al Sosti- 111
 tuto, ò mandato da quello, ò posto dal Cellararo, e l'altra mettà si divi-
 da

112

da a tutto il resto de' Beneficiati, nè si dia cosa alcuna al Beneficiato mancante. Et à questi termini si riduce tutto quello, che si dispone nelle Costituzioni, & Editti Sinodali; tanto più, che nelle Ordinazioni particolari del Cardinal Filomarino, e del Cardinal Cantelmo chiaramente si legge pag. 243. *Œ. alzata: Ne meno si faccia parte ad alcuno, quando non interverrà à detta esequie, ancorche tutti li volessero far detta parte: e nel Sinodo del Cardinal Acquaviva nel 1607. cap. 19. pag. 12. Nullus ex Confratribus per Substitutum deserviat, &c. sed distributio defunctis presentibus tantum accrescat.* Il tutto si ordina sotto pena di docati sei *toties quoties* al Cellararo, che controvenisse in qualsivoglia parte di questa disposizione, oltre della restituzione di quello, che si è indebitamente pagato contro à quanto stà ordinato in questo punto:

113

Giamai si devono defraudare li defonti dall' intiero numero de' Beneficiai.

Poiche le Parti del defonto non devono essere defraudate dell' accompagnamento dal numero intiero di tutti li Beneficiati stabiliti per ciascheduna Parocchia, nè devono essere costretti à pigliare à loro spese altri Preti Aggiunti, come costumasi, per supplire al poco, e vergognoso numero de' Beneficiati, che intervengono: Atteso queste distribuzioni manuali si danno a' Beneficiati, che realmente intervengono nell'esequie, e non già à quelli, che per legittimo impedimento, o privilegio sono scusati, secondo la disposizione de' Sacri Canonici nel cap. licet 32. de prebendis, e nel cap. de cetero 7. de Cleric. non residenti.

114

bus; poiche non sono rendite certe, e fisse, ma avventizie, e si danno solamente per il servizio attuale, & *ratione personalis laboris*, & *mercedis, extravagant. cum nonnulla. x. 1. de prebend. Riccius to. 5. prax. ref. 19. num. 2. 3. & 4.* e mancandosi da questo attuale servizio, risulta in danno delle Parti; che perciò anche si ordina, che niuno Cellararo, Paroco, o Beneficiato proponga alle Parti di pigliare altri Preti Aggiunti se queste non gli li richiedono, sotto la medesima pena.

Preti Aggiunti siano richiesti, non posti.

Si è discorso, come debba regularsi la mercede per la lontananza, e si è differita la risoluzione per farvi maggiore riflessione.

Congregazione fatta à 25. del detto Giugno 1709.

115

Essendosi in più Sessioni discorso circa il lus della Coltra alle Chiese, dove si sepolisce il defonto, perche nelle tasse Sinodali stà assai oscuramente espressa, ed è occasione di molti abusi, per tanto doppo

varie conferenze si è stabilito generalmente, che in qualsivisia esequie semplice, doppia, pomposa, anche con l'accompagnamento del nostro Capitolo della Cattedrale, o di giorno, o di notte, in carrozza, o in sedia per l'entrata della Coltra in qualsivisia Chiesa di Secolari, o Regolari, si distinguano li seguenti casi, e si paghino l'infrastrate somme, cioè:

I. Quante volte vada a sepolirsi un defonto con Coltra affittata, o prestata, o di qualche Congregazione, se la Coltra sarà di Lana di qualsivoglia colore, si paghino soli carlini cinque, e si restituisce la Coltra di lana: se la Coltra sarà di seta, ancorche vi fossero, o trine, o altra sorte di guarnizioni d'argento, o d'oro, si pagaranno soli carlini diece, con restituirsi la Coltra: se la Coltra sarà di lama, o di tela, d'argento, o d'oro, o tutta di racamo, o tutta di controtaglio d'oro, o d'argento, si pagaranno carlini venti, e si restituisca parimente la Coltra. Intendendosi in questo primo caso, che le Coltre in esso comprese siano, o nove, o usate, purché non siano molto vecchie.

II. Se la Parte, o gli eredi del defonto faranno a posta la Coltra per servirsene la prima volta per il defonto, e non volessero lasciarla alla Chiesa, come sarebbe di ragione, in tal caso se la Coltra sarà di lana si pagará docati sei, e si ripiglieranno gli eredi la Coltra: se la Coltra è di seta ancorche guarnita, o con trine d'oro, o con altri ornamenti, si pagaranno docati otto per ripiglierla: ma se sarà di lama, o tela d'argento, o d'oro, o racamata, o di qualsivisia altra valuta, si pagaranno docati dodici, e si restituirà la Coltra alla Parte; restando sempre in arbitrio delle Parti, o di dare il danaro sopradetto, o di lasciare la Coltra alla Chiesa, dove si sepolisce il defonto, purché dal defonto non siasi ordinato, che si lasci la Coltra alla Chiesa, perche in questo caso non si pagará Ius di Coltra, ma questa si ritenerà dalla Chiesa. E così deve inviolabilmente osservarsi da tutti gli Abbati, Rettori, Parochi, Sagrestani, e Superiori delle Chiese così de' Secolari, come de' Regolari, o da chiunque, al quale spetti il Ius della Coltra, sotto le pene Sinodali, e dell'Interdetto alle Chiese, le quali controvenissero a questa Tassa, & alle Parocchie di docati diece per ogni volta al Paroco, o a chi entra il denaro del Ius della Coltra, oltre della restituzione di quello, che si è ricevuto.

Similmente resta stabilito sotto le medesime pene, che a rispetto delli Figliuoli, che si sepoliscono con lo Scutello, se portano Coltra

propria, ò pigliata in affitto, ò in prestito, non si paghi cosa alcuna, come nel Sinodo, per l'entrata di Coltra, ò Tappeto à qualsivoglia Chiesa, come di sopra; e solamente nel caso, che si faccia la Coltra nova à posta per lo Figliuolo defonto, allora ò si lascerà alla Chiesa, ò si pagaranno nò più che doc. 4., di qualsivoglia materia fusse la Coltra, e così deve praticarsi da qualsivoglia Chiesa, come di sopra, sotto le medesime pene, & Interdetto. Questo medesimo si osserverà sempre, che si fa mezza esequie di persone adulte, poiche in tal caso non si paghi cosa alcuna per l'entrata di Coltra, anche per la povertà del defonto.

- 118 Della coltra con lo Scutillo, e co la mezza esequie anche degli Adulti.
- 119 Resta parimente confermato, quanto fu ordinato dal Cardinal Decio Carafa nel Sinodo secondo del 1622, decr. 6. che stia in libertà delle Parti del defonto il pigliare in prestito, ò in affitto la Coltra da chiunque ad esse piacerà, e parerà, purchè siano persone approvate dalla Corte Arcivescovale di tenere, e dare in affitto le sudette Coltre, come stà espresso negli Ordini dell'esequie, nell' Appendice del Sinodo del Cardinal Cantelmo à car. 245. S. così anche.

denari Doppo si è proceduto à fare le riflessioni intorno agli Ordini Sinodali sopra le materie dell'esequie, rinovati nel Sinodo del Cardinal Cantelmo nell'appendice di esso à car. 239. e seg. per dichiararle, cor-

- 120 *Riflessio- ni sopra gli Ordini Sinodali dell'esequie.* reggerle, e confermarle, parte per parte, secondo richiede la materia, e per togliere ogni dubbio, & inosservanza, e sono le seguenti per adesso.
- A car. 241. S. nessuno, si tolga, che di ogni esequie appuntata si mandi cartella al Deputato nella Sacrestia dell'Arcivescovato.
- S. Che di tutto il denaro, si tolga il Paroco, il quale non può pigliare detto denaro, come si è sopra stabilito al num. 74.

- A car. 242. S. che non si possa pigliare; Per quello, che spetta alla Lontananza, si stabilirà in altra Sessione à posta per la gravità della materia. Per quello, che tocca alli Iaconi il portare il Cadavere, si tolga, stante che non vi è più uso de' Iaconi, se non solamente alli Scutilli.

S. Che non si faccia internio, si faccia osservare, che nell'esequie di Clero Regolare, ò Secolare, ò di Confraternite, & anche dove interviene il Capitolo della nostra Cattedrale, non si faccia giro, ò Intornio, se non fusse tanto vicina la casa del defonto alla Chiesa, che

Dell'Intornio.

- 122 appena potessero contenersi tra questi due termini le persone, che intervengono all'esequie, come dichiara il Sinodo del Cardin. Acquaviva del 1607. cap. 19. pag. 13. & in tal caso si domandi la licenza à Mon- sign. Vicario generale; & in ogni caso, che si faccia senza licenza, non si può

si può ricevere alcuna cosa di più dalla Parte, e si pagará docati lei di pena dal Cellararo toties quoties, & altre arbitrarie. La licenza si dia 123
gratis, e si potrà esigere carlini cinque per l'Intornio dagli eredi, a' quali si proibisce sotto pena di scomunica di far fare Intornio senza licenza della Corte Arcivescovale, secondo il Sinodo sopradetto.

§. Venuta l' hora, si ometta, che escano in processione dalla Parocchia alla casa del defonto, perche nõ si può praticare in questa Città.

§. Il Cellararo, si regoli secondo lo stabilito, & appuntato nella sessione antecedente al num. 109.

Pag. 244. §. Quando, si conferma il *Ius* dell'esequie doppia, quando v'interviene Clero, come si stabilirà appresso al num. 156.

In detta pag. 244. §. Quando, l'Orare della Congregazione, si dichiara, cioè dalla Congregazione de' Beneficiati; e s'aggiunga, che resta ad arbitrio delle Parti del defonto, se vogliono l'ufficio dell'Orare, secondo il Sinodo d'Acquaviva del 1607. pag. 13. e non è pomposa l'esequie con li Conservatorii, Confraternite, o Preti Aggiunti, onde non può esigersi *Ius di esequie doppia*, come si ordinarà appresso al num. 132. e 156.

Detta pag. 244. §. Fatta, s'ometta, che si ritorni in processione dalla Chiesa alla Parocchia finita l'esequie, non potendosi osservare in questa Città, e perciò fu rimesso all'arbitrio nel Sinodo del Cardinal Acquaviva cap. 19. pag. 13. *§. officio*, solamente si ordini, che si porti la Croce coverta, e con decenza, e si partano con decoro, e modestia, e senza della cotta, come nel Sinodo sudetto. 124

Pag. 244. §. Il Cellararo, si confermino tutte le disposizioni Sinodali, che il danaro dell'esequie non si divida, nè in Chiesa, dove si sepe- Si divide il danaro dell'esequie nella casa del Paroco.
lisce il defonto, nè per la strada, nè in casa del morto, nè in publico, e nè meno nella Parocchia, 1. *Synod. Cardin. Acquaviva dec. 19. pag. 13. & ejusdem decr. 8.* E tutti li Sinodi susseguenti: ma si stabilisce, che si divida nella casa del Paroco.

Pag. 245. Per quello, che tocca alle persone, che devono fare l'ufficio di Beccamorto, e che devono chiamarsi nell'esequie, si stabilisca con decreto particolare, stante le nuove, & indebite pretenzioni di alcune Arti, e Congregazioni di non servirsi de' Beccamorti approvati dalla Corte Arcivescovale, come è obbligo, essendo funzione Ecclesiastica, come nel num. 152. 125

Pag. 245. §. l'Esequie, nell'esequie di notte si paghi il *Ius duplicato*,

cato, e li diece carlini, come di sopra al num. 96.

Pag. 246. *S. Nessuno Prete*, si ometta, essendosi rimediato di sopra al num. 105.

S. Nessuno Cellararo, si ometta il chiamarsi il Deputato à tutte l'esequie, & elezioni de' Cellararii, alle quali elezioni interverrà quando sarà di bisogno.

S. Per l'entrata di coltra, si ponga, come stà appuntato ultimamente di sopra al num. 116. e seg.

Pag. 247. *dell'esequie doppia*, si aggiunga, e quando v'è Clero sia 126 esequie doppia, come si dichiarerà appresso nel num. 158.

S. Per lo scendere, s'ometta lo portare alli laconi, perche non sono oggi in uso, se non solamente nello scuttillo, come di sopra al num. 56. si ordini, che li quattro Preti vadano con le torce attorno il cadavere dal letto alla bara salmeggiando, come di sopra al num. 51.

Pag. 248. *S. per la Fossa, e Campana*, si spieghi secondo stà dichiarato di sopra al num. 63.

Pag. 249. *S. senza pigliare*, s'aggiunga, cioè nelli casi delli corpuscoli sudetti.

127

S. Per l'esequie di notte alli Beccamorti, si stabilisce il doppio a' detti di quello se li dà nel giorno, cioè della porzione delle fatiche, non de' Beccamorti nell'essequie, dell'altre cose affittate da essi: e nella nuova Tassa si spieghi più chiaramente quanto deve darli ad essi per le fatiche, & affitto di robbe, che bisognano per l'essequie, e specialmente nella mezz'essequie, e nella Merce.

Nella pag. 247. si trova omissa la Tassa dell'essequie semplice dentro delle mura, e perciò vi si deve aggiungere; cioè Per l'essequie semplice dentro delle mura — 3 — 0 — 5 —

Nella nuova edizione della Tassa Sinodale, che si contiene nell'appendice del Sinodo del Cardinal Cantelmo nella pag. 247. e seg. si facciano, e si aggiungano le seguenti robbriche con più chiarezza, cioè:

1. Per l'essequie doppia fuori le mura.
2. Per l'essequie semplice fuori le mura.
3. Per l'essequie doppia dentro le mura.
4. Per l'essequie semplice dentro le mura.
5. Per la mezza essequie de' Corpuscoli d' anni due finiti sino alli sette non finiti fuori le mura.
6. Per la mezza essequie de' Corpuscoli sudetti dentro le mura,

ra,

ra; e s' offervi la Costituzione Sinodale del Cardinal Decio Carafa nel 3. Sinodo ann. 1623. decr. 9. che i Parochi non piglino i trè carlini di più, e ne meno i Clerici, che portano nello scuttillo il cadavere dentro la cassa di legno, 1. Synod. Cardin. Acquaviv. decr. 19. pag. 11. §. non petat. 129

7. Per la mezza esequie fuori delle mura de' defonti dall'anni sette finiti in sù, poiche vi è lo Ius dello scendere in questi, non nelli primi, e si proibisce esiggere Ius di scendere alli primi sotto le pene delli docati sei, &c.

8. Per la mezza esequie de' sudetti defonti d'anni sette finiti in sù, dentro le mura.

9. Per l' esequie volgarmente chiamata *Merce*, la quale si accorderà, secondo la carità Cristiana ricerca, come nel num. 149. però non può passare la somma delli carlini quindici al più. 130

Si sono sentite diverse Parti querelanti per l' esequie, e fattale giustizia.

Congregazione de' 30. Giugno 1709.

Sl'è trattato della materia dell' *Orare*, e della *Lontananza*: per quello s'appartiene all' *Orare*, trovasi stabilito il Ius di cinque carlini, e di trè libre di cera nel Concilio Provinciale del 1576. c. 47. pag. 88. Dell' *Orare*, e quādo si deve e come laonde si ordina, che quante volte gli eredi voglino l' officio dell' *orare*, si faccia, e non volendolo non si faccia; perche stà à libertà delle parti il volerlo, ò non volerlo; e non volendolo non s' esigga, come fu stabilito nel primo Sinodo del Cardinal Acquaviva nel 1607. decr. 19. pag. 13. §. cum perventum, nè si faccia se non lo ricercano, e liberamente lo vogliano in ogni genere di esequie, ancorche fusse doppia, ò vero pomposa, e così deve spiegar si ciò, che si stabilisce negli Ordini del Cardinal Gantelmo à car. 244. in princip. nell' Appendice del suo Sinodo. Ricercandolo dunque le parti, se il defonto si sepelisce nella Parrocchia, si devono pagare trè carlini per una libra di candele di cera per poner si intorno al cadavere, e deve onninamente il Paroco poner vi quattro candele, di trè oncie l' una almeno, attorno il defonto: se le parti del defonto mandano le candele, e vogliono ripigliarsela, devono pagare li trè carlini al Paroco per la libra di cera, se le lasciano alla Chiesa, e non se le ripigliano, non si devono li trè carlini al Paroco, &c. 132

in questo sianò puntuali i Parochi sotto pena della restituzione, e delli sei docati. Se però si sepelisce ad altra Chiesa, dove si faccia l' officio dell'orare dalla Congregazione delli Beneficiati, non si devono, nè la libra di candele, nè li trè carlini al Paroco, ma solamente li cinque carlini, e le due libre per li Beneficiati da dividersi secondo il costume tra essi con la porzione, che si è data sinora al Paroco, che interviene con essi.

133 Stà in arbitrio delle Parti del defonto, quando si fa l'officio suddetto dell'orare nella Chiesa sopra il cadavere, che mentre dura l'orare, li Beneficiati tengano accese, ò quelle medesime candele, che hanno portato per la strada, che ricevono, ò da esse Parti, ò dalli Beccamorti; ò che li Beneficiati piglino nella funzione dell'orare le candele proprie di ciascheduno di essi; nel primo caso, che si servono delle candele delle Parti, ò de' Beccamorti, si ritengano esse Parti grana quindici delli sei carlini, che si pagano per due libre di candele, le quali devono darsi per l'Orare, & il Cellararo stia avvertito sù questo: se le Parti non vogliono, che si servano delle candele dispensate da esse, in tal caso li Beneficiati nell'entrar in Chiesa restituiscano modestamente la candela, che hanno portata per la strada, e ciascheduno di essi pigli una candela propria decente dalli sei carlini per le due libre di candele, che se li danno per l'orare ad elezione delle Parti, come si è spiegato; potendo ben essi tenere una torcetta per uno riserbata per consumarla à poco à poco nell'ufficii sudetti, e così s'osservi sempre, e particolarmente nelle Parocchie di Chiaja, e Posilipo, e si tengano accese mentre dura l'officio dell'orare, il tutto sotto pena non solo al
134 Cellararo, ma à ciascuno Beneficiato di sei docati per uno per ogni controvenzione, oltre della restituzione alle Parti.

Se manca qualche Beneficiato d'intervenire all'Orare per qualsiasi
135 sia causa, nõ se li dia porzione, nè delli sei carlini delle candele, nè delli cinque dell'Orare, sotto le medesime pene, ma questa porzione si divida alli Beneficiati, che intervengono: il che s'intenda anche se manca d'intervenire qualche legittimo Sostituto nell'orare, perche tutta la porzione dell'Orare si accresca alli Beneficiati, che veramente orano.

La materia più difficile trattata in molte Sessioni della *Lontananza* dell'esequie, la quale veramente si deve considerare, e nelli Statuti del Clero Romano viene con tanta distinzione osservata, di medio cre, maggiore, e massima, e quando passa per pontes, vel per montes, apud

apud Pignatell. tom. 8. consult. 150. num. 3. 4. 15. & 16. Doppo varie riflessioni, resta in questo modo finalmente stabilita, cioè, che sempre, ^{Tassa per la lontananza del.} che si camina con l'esequie dentro del circuito della Parocchia, dove è morto il defonto, non si paghi lontananza alcuna, ma solamente se l'esequie, occorresse dentro del detto distretto della propria Parocchia andare e quando si debbia. fuori delle mura presenti della Città, in tal caso si paghino li trè carlini *per lo Fora mura*, atteso vi è più fatica, come fu considerato nella Congregazione Sinodale de' Teologi, e Giuristi nel 1565. in affis Synod. Cardinalis Alphonsi Carafae pag. 53. 54. & pag. 82. e fu stabilito nel Concilio Provinciale susseguente del 1576. c. 47. pag. 88. in fine.

Quante volte però si esce dal distretto della Parocchia del defonto, benché non si debba pagare ¹³⁶ *Ius* alcuno per causa, che si esce da' limiti di detta Parocchia, come si è stabilito sopra *al num. 62.* però per la distanza, e per dare una Regola, o misura più facile, e più adeguata di essa, si è stabilito, che per quante Parocchie successivamente si passa si diano trè carlini per ogni Parocchia, ancorché fossero Grangie della Parocchia, dove stà il defonto, o pure se dalla Grangia Parocchia propria del defonto si passasse, o andasse alla Parocchia principale della Grangia sudetta; laonde se uscitosi dalla Parocchia del defonto, si passerà per una Parocchia, si pagaranno trè carlini, se per due, sei carlini, e così successivamente nell'altre. Ma occorrendo passare per strade, le quali sono da un lato di una Parocchia, e dall'altro di altra, si paghi un solo dritto, e successivamente entrando per altre Parocchie si paghi il *Ius* successivo, cioè per tante Parocchie quante succedono l'una appresso l'altra. Et occorrendo camminare per strada dentro il distretto della Parocchia del defonto, la quale strada dell'altro lato sia d'altra Parocchia, nè meno si paghi *Ius* di lontananza, perchè si camina per dentro il distretto proprio; e così s'osservi, sotto pena al Cellararo, & ad ogn'uno delli Beneficiati, che controvengono ad ogni punto contenuto in questo capo, di sei docati per uno per ogni controvensione, oltre della restituzione alle Parti dell'esatto di più, contro il disposto qui. ¹³⁷

Di più ogni qualvolta si paga dritto alcuno di *Lontananza*, non ¹³⁸ si paghi, nè si esiga dritto di *Fora mura* sotto l'istesse pene. ¹³⁹

140 **P** Er avere notizia degli abusi, e per sentire non meno le querele de' Laici, che le ragioni de' Beneficiari, si è stimato necessario di sentire ad uno ad uno, e poi insieme uniti tutti li Cellararii; per tanto furono avvisati, che tutti venissero in questa Sessione à dire tutto ciò, che ad essi occorreva, quali abusi vi erano, e che ogn' uno portasse nota distinta delli Lus, che si esigono nella loro Parocchia, & à chi si vidono, con il numero de' Beneficiari; onde vennero tutti, fuorchè quello di S. Gennaro all' Olmo, il quale impedito con l' esequie, venne in altro giorno, come anche quello di S. Maria Maggiore, & il Canonico Cellararo di S. Gio: Maggiore, il quale venne col Primicerio della medesima Colleggiata nelle seguenti sessioni, che si tennero per accomodare molte cose. In questo giorno si fecero entrare ad uno ad uno li Cellararii in secreto, e fatteli varie interrogazioni si discorse di quanto bisognava, si ricevè da ciascheduno la nota delli Lus, divisioni di quelli, e'l numero de' Beneficiari di ciascuna Parocchia, e poi si fecero intervenire tutti insieme: tutti si dolsero della mancanza de' Beneficiari di venire all' esequie, e che si serviva quasi da tutti per Sostituto, e per Sostituti tali, quali si possono avere per cinque tornesi, & anche meno.

L'intervenuti sono stati, cioè:

- 1 Per S. Aniello, D. Ignazio d' Ajello Cellararo.
- 141 2 Per S. Maria à Canciello, S. Stefaniello della Cattedrale, S. Paolo della medesima, S. Pietro delli Ferrari della medesima, Cellararo Don Paolo Forte.
- 3 Per Portanova, D. Nicola Battimello Cellararo.
- 4 Per S. Giorgitiello della Cattedrale, Cellar. D. Aniello Rovigno.
- 5 Per la Rotonda, Cellararo D. Giuseppe Forte.
- 6 Per S. Giorgio D. Giuseppe Gallo Cellararo.
- 7 Per S. Gio: à Porta, e S. Maria della Moneta à Porta Nova Don Gaetano Gagliardo Cellararo.
- 8 Per li Vergini, D. Nicola Errico Cellararo.
- 9 Per S. Gio: in Corte, e S. Tomaso à Capuana, D. Domenico Majello Cellararo.
- 10 Per S. Arcangelo alli Armieri, D. Aniello Tromba Cellararo.

Nel

N El Mese di Luglio sono fatte ogni Settimana più Sessioni per casi particolari d'esequie, e molte querele sono state ingiuste.

Circa il grano, ò due grana per portare la torcia, ò candela, del che alcuno si doleva, si è osservato, che è Ius approvato nel 1576. nel primo Sinodo Provinciale del Cardinal Alfonso Carafa pag. 88. e può 142
 avere due riguardi, l'uno all'incommodo, e travaglio di portarla, l'altro direttamente, per la quarta, ò porzione Canonica, che si deve delle candele, secondo i Canonici. Portatura di candela

Si deve rinovare l'ordine, che li Clerici, ò Iaconi, che portano lo scuttillo, non portino torcie insieme, e scuttillo per lucrare la portatura di torcia, ma solo lo scuttillo, come fu ordinato nel Sinodo del Cardin. 143
Acquaviva cap. 19. pag. 119. non petat, e per li Corpulcoli di due anni li trè carlini stabiliti nel medesimo Sinodo pag. 149. Parochi. Indivisibili.

Circa l'Indivisibili, che restano dalle porzioni delli Beneficiati, non vadano a beneficio del Cellararo; ma li unisca con altri, e li divida alli Beneficiati sotto la pena di docati sei, e della restituzione alli suddetti Beneficiati. 144

Si deve ordinare, che non vadino li figliuoli vestiti da Angeli alli Corpulcoli, ma la mezz'esequie de' Beneficiati. 145

Nella mezz'esequie di figliuoli di due anni finiti in sette, dalli Ius delli Iaconi si diano carlini trè dentro le mura, e quattro fuori le mura, alli Beccamorti, li quali non devono essere pagati a parte dalli parenti, come s'era introdotto per abuso. 146
Beccamorti delli Corpulcoli di 7. anni in giù.

Congregazione delli 3. di Agosto 1709.

S I è fatto precetto generale ad uno Beneficiato, che non faccia l'ufficio di Cellararo per altri.

Si è discorso col Primicerio e co'l Canonico Cellararo, & alcuni Eddomadarii di San Giovanni Maggiore, e si sono lette le Scritture per li Ius delli Canonici, Eddomadarii, e Beneficiati di quella Colleggiata, & anche nelle Sessioni seguenti; e si è visto, che nell'essequie doppia vanno sei altri Eddomadarii di più, il che non accade nell'altre Parocchie; e perciò nell'essequie doppia di S. Gio: Maggiore si esiggonno legitimamente due carlini di più dell'altre Parocchie, nelle quali interviene nell'essequie doppia l'istesso numero de' Beneficiati, che interviene nell'essequie semplice. 147
S. Gio: Maggiore

Si è appuntato anche di consenso, che vadano sempre sette soffetti, ò Sostituti di S. Gio: Maggiore, secondo le Bolle Apostoliche, e vi è stato mancamento, perche mandavano soli sei.

Si è fatta riflessione, e stabilito, che non si confonda la mezza

149 *Esequie* con la *Merce*, perche sono distinte, e per distinte si trovano ne Mezz'ese-
que an Sinodi, e nelle Tasse, e che in ciò si piglia sbaglio in confonderle pro-
che per gli miscuamente: e resta ancora stabilito, che la mezza esequie si faccia
adulti, e non solamente alli figliuoli di due anni finiti sino alli sette, ma anche
diversa alli cadaveri di chi ha passato li sette anni, e dalli sette in sù, e non si
dalla Mer- confonda con la *Merce*, nè si faccia solamente la *Merce* à chi è maggio-
ce. re di anni sette, ma anche si faccia la mezza esequie, secondo gli ordini
espressi Sinodali, e secondo le Tasse Sinodali ultime del Cardin. Filo-
marino, e del Cardinal Cantelmo in appendice Synod. pa. 248. *S. se il Cor-
puscolo, dove si stabilisce nella mezza esequie, se il Corpuscolo haverà fini-
to li sette anni, sei carlini per lo scendere: facendo la distinzione da due
anni in giù, da due anni in sù sino alli sette, e dalli sette in sù: che perciò
sempre, che le parti vogliono fare mezza esequie, si ordina, che si fac-
cia veramente la mezza esequie, e non la merce, la quale è distinta, di-
versa, e differente dalla mezz'esequie, e per abuso si confondeva; e nel-
la Bolla sopra mentovata del Cardinal Gesualdo si dice chiaramente
sive integrum, sive dimidiatum funus persolveretur. Si abolisca quella
specie d'esequie, che chiamano uno Remedio, ma si facci, ò la mezz' ese-
quie, ò la Merce; e per questa non si può esiggere più di carlini quin-
decim, sotto le pene delli sei docati toties quoties al Cellararo, & à chi
partecipa del denaro in maggior somma ricevuto.*

Si sono sentite le querele di molti Beneficiati per le violenze
fatti di essere stati esclusi dall'esequie, ò non distribuiti le cande-
150 nella Parocchia di S. Matteo, e nella Congregazione di S. Maria à Cap-
pella, e si sono intesi in più Sessioni, e si è fatta relazione à Sua Em. per
lo provvedimento necessario in cosa di tanta novità, e di tanta con se-
guenza, e temerità. Che perciò si ordina dall'Em. Sua, che niuno Clero
Secolare, nè Conservatorio, e niuno Ordine Regolare, e nè meno Con-
fraternità veruna, anche di Laici, intervenga, ò faccia esequie alcuna
di qualsivisa defonto senza l'intervento del Clero della Parocchia del
morto con il Paroco, e la Croce, alli quali si dia con ogni osservanza, e
decoro la solita, e dovuta precedenza, e cande-
poi restituirle finita l'esequie, e che ne meno sia sepolito il cadavere
in

Pene di
chi non fa
Intervenir
li Bene-
ficiati nel-
l'esequie.

in qualsivisia Chiesa, Oratorio, ò Cimiterio de' Secolari, ò de' Regolari, ò di Congregazioni, se non è accompagnato anche dalli Beneficiati, e Paroco del defonto, secondo l'obbligo, e debito *de jure*, & *de facto* di sopra dimostrati dal num. 6. al 50. sotto pena dell' Interdetto, locale, e personale, ò altre Censure anche di Sospensione, e di scomunica, ed altre pecuniarie, & arbitrarie; conforme è stato altre volte praticato, e specialmente nell'anno 1671. dal Cardinal Caracciolo con la sospensione di tutti i Religiosi di un Convento *ab audiendis Confessionibus*, uno excepto; e non ostante il ricorso fatto in Roma, e di quanto fu scritto ardita, e diffusamente in difesa de' Regolari dal celebre Giulio Capone tom. 5. di sept. 325. non poterono ottenere. Dovendosi notare, che in causa di tanto grande impegno (come può leggerfi ivi pienamente il fatto) non si motivò, nè meno per pensiero, nè si fece dubbio alcuno dell' obbligo di doversi chiamare li Beneficiati ad ogni esequie, ma solamente si pretendeva escluderli per altro motivo speciale di quel caso, che ne meno fu approvato: laonde resta maggiormente chiarito, e confermato il Ius, e'l debito, e'l possesso di essere sempre chiamati li Beneficiati ad ogni esequie.

151
Si chiarisce l'obbligo di chiamare li Beneficiati.

Congregazioni di Agosto 1709.

Si sono intesi li Beccamorti, e gli Avvocati delli Lavoranti dell'arte piccola de' Coriari, che pretendono escludere li Beccamorti, e similmente alcune Congregazioni, che non vogliono servirsi de' Beccamorti approvati dalla Corte Arcivescovale, alla quale solamente spetta di approvarli, secondo la ragione, e la giustizia. li Sinodi, il Posseffo, le Sentenze, & i Processi; atteso tal officio sempre si è fatto da' Iacconi approvati dalla Corte Arcivescovale, e sono stati sempre esclusi tutti coloro, li quali non havevano l'approvazione, e licenza dall' Arcivescovo, siccome si legge negli Atti del Sinodo del Cardinal Alfonso Carafa nel 1565. pag. 64. 71. e nell'istesso Sinodo pag. 160. cap. Clerici nel tit. de sepulturis. Si è detto, che si riferisca à Sua Em. la giustizia de Beccamorti, e la ragione della Corte Arcivescovale, per pigliarsi l'espedienti opportuni; atteso che, come notò il Tomasino p. 3. lib. 1. cap. 65. num. 8. *Cum vero Sepulturis moderati sint semper Clerici, perspicuum hinc fit, etiam tum, cum in Ecclesiis sepeliretur nemo; Ecclesiasticas tamen fuisse Sepulturas. Agens Hieronymus de muliere, quae publici Iudicis gla-*

152
Beccamorti, e loro ragioni.

dio interfessa fuerat, Clericos mox aduolasse ait, ut tam terra pro officio suo mandarent: Clerici, quibus id officii erat, cruentum linteo cadaver obvoluunt, & fossam humum lapidibus construentes ex more tumulum parant: Ita ille in Epistola de muliere septies ista, &c. atque ita sancta semper, & Ecclesiastica erant sepultura, &c. si veda il Lorino in acta Apostol. cap. 5. vers. 6. fol. 214. e' l decreto del Regio Collaterale, emanato a questo riguardo, riferito da Capone to. 4. disp. 262. n. 4. oltre degli altri in Actis sup. cit. Si è trattato di questa materia in più Sessioni per sino la metrà di Settembre 1709. e si sono fatti varii trattari per accordare li sud.

In molte Sessioni susseguenti à Novembre, e Dicembre 1709. si è provveduto sopra molte querele d' esequie, alcune giuste, molte irragionevoli, e fatte per istigazione d'altri.

153
Porzione
doppiadel
Cellararo
come s'in-
tenda,

Si è conchiuso ancora, che quantunque al Cellararo si dà porzione doppia, però non deve in modo alcuno riputarsi per due persone nel numero, e scemare uno delli Beneficiati; perche inviolabilmente si deve osservare il numero intiero di tutti li Beneficiati d'ogni Parocchia, come più volte si è detto, & oltre di essi il Paroco, e' l Clerico tonsurato con la Croce; laonde se si dà parte doppia al Cellararo, non si diminuisca il numero de' Beneficiati.

154
In ogni
esequie vi
sia tutto il
numero
de' Benefi-
ciati, & il
Paroco, &
il Clerico
con la Cro-
ce.

Nell'Editto nuovo degli Ordini per l'esequie, si mettano distintamente li Ius d'ogni Parocchia, e le divisioni di essi, e tutte le disposizioni Sinodali, e degli Editti Sinodali, e circostanze di essi.

S'incarichi la Modestia,

non solo nell'andare all'esequie per le strade, ma principalmente mentre si aspetta avanti la casa del defonto, dove si ricerca grandissima modestia, & osservanza, sotto pena di perdere la licenza di andare all'esequie; & alli Beneficiati di perdere la porzione in quel giorno, e dividersi a gli altri, & altre arbitrarie, e su di questo punto s'invigili assai dal Cellararo, e dal Paroco.

Modestia,
mentre si
aspetta,
nella casa
del morto

Per la facilità, che siano sodisfatti il Paroco, & i Beneficiati delli Ius legitimamente stabilirli, e non habbiano da litigare per ricuperarli, si offervi quello, che fin dall'anno 1576, nel Concilio Provinciale

155
Cautela
accid' sia-
no sodis-
fatti li Ius,

c. 47. pag. 85. fu stabilito, che non dandosi prontamente il denaro, *dene Laici pignora, vel idoneam adhibeant cautionem, se quod iustum fuerit soluturos*, e lo notò Genovese riferito di sopra al num. 44.

R Esti approvata, e confermata la distinzione antica dell' esequie, 156
di esequie Semplice, e di esequie Doppia: L' esequie Semplice è quella, che costumasi, non solamente dalle persone meno facoltose, ma più spesso anche dalle doviziose, e Nobili, per modestia, e moderazione; nella quale interviene solamente il Clero della Parocchia, & i Poveri, ò al più con Preti Aggiunti, ò con qualche Conservatorio di Figliuoli, ò pure con qualche Congregazione, ò Confraternità di Laici. Esequie Doppia è quella, nella quale interviene con la Parocchia altro Clero Regolare, ò Secolare, di quelli espressi negli ordini dell' esequie delli Cardinali Filomarino, e Cantelmo *pagin. 244.* ò Capitolo della Colleggiata, ò alcuna Confraternità delle primarie vestita de' loro sacchi, ò pure quando interviene il Capitolo della nostra Cattedrale, ancorche non debba intervenire con esso nè la Parocchia, e nè meno il Paroco; stimandosi pomposa l' esequie con tale maggiore accompagnamento, e perciò ragionevolmente si paga il Ius alla Parocchia di carlini otto di più dentro delle mura, e nove fuori di esse; ò pure diece, & undeci in S. Gio: Maggiore per ragione di portatura di torcia alli sette Sostituti, che intervengono di più. Ed è giustificato questo *Ius del doppio*, per ragione della Quarta funerale, che deve si alla Parocchia da ogni cosa, & anche da' Regolari, secondo la *Clementina dudum, §. verum ne Parochiales Ecclesia, de sepulturis*, però deve pagarsi direttamente dall' erede, *Perez de Lara de Anniversariis lib. 1. cap. 25. à num. 55. & 56.*

Esequie
Semplice, e
Doppia, e
divertirà,
e Ius.

E benchè nell' anno 1565. si fussero fatte doglianze di questo Ius da' Laici contro li Beneficiati, particolarmente quando era accompagnata l' esequie da Religiosi, come si legge negli Atti del Sinodo del Cardinale Alfonso Carafa *à carte 53.* però dalla Congregazione de' Teologi, e Giuriconsulti nel consesso Sinodale avanti del Cardinale doppo molte, e molte Sessioni, nelle quali furono intesi gli Avvocati de' Laici, e de' Beneficiati, come *à car. 54. 69. e 81.* fu risoluto, e stabilito nel Sinodo à 12. di Febraro 1565. à favore delli Beneficiati per questo Ius dell' esequie doppia, non solamente quando è accompagnata l' esequie dalli Religiosi, ma da qualsivisia Clero, che suole intervenire nell' esequie, e si attesta fin da 146. anni à dietro l' antica, e lodevole consue-

sudi-

tudine sù questo particolare, come si legge à carte 82. *'Ferè omnes at-*
 159 *tentis antiqua, & laudabili consuetudine, & multis alijs rationibus con-*
cluserunt pro Clero contra Populum, & quod Duplicata lura recipere pos-
sent juxta Consuetudinem cum Clericorum Confraternitates ad id institu-
ta accedere consuerunt. E perche nel medesimo Confesso Sinodale fu
rimesso al Concilio Provinciale, perciò nel susseguente Concilio Pro-
vinciale del 1576. cap. 47. in fine, fu confermato, e stabilito, *Pro Duplici-*
bus cum quavis Religione, & numero carolenos sex supra viginti, denarios
viginti; laonde irragionevolmente si può difficultare questo Ius, non
 solo quando è accompagnata l'esequie dal Clero Regolare, ma ne me-
 no quando è accompagnata dal Clero Secolare solito intervenire
 nell'esequie, come sono gli di sopra espressi, anche negli ordini delli
 Cardinali Filomarino, e Cantelmo pag. 244. e non già da altri. Che se
 160 dovesse pagarsi questo Ius solamente quando interviene Clero Rego-
 lare, sarebbe danno, & in odio de' Regolari, li quali spesso nò farebbono
 chiamati all'esequie per non pagarsi il Ius del doppio alla Parocchia,
 ma si chiamarebbono solo Cleri Secolari; e nò si deve dar motivo d'in-
 vidia, e di discordie tra Cleri Secolari, e Regolari, siccome appunto am-
 monisce il Tomasino to. 3. lib. 1. de Eccl. discipl. cap. 65. nu. 10. & cap. 67.
nu. 10. Bensì deve esser uno solo Ius del doppio, quantunque intervengano
 più Cleri, ò Ceti di Preti, ò di Regolari, e non tanti Ius quanti sono li
 Cleri, come sarebbe di ragione per la Quarta Funerale; poiche così è la
Consuetudine, e la legge Sinodale.

Li Sostituti, ò Preti Aggiunti, che contravengono à questi ordi-
 161 ni, oltre delle pene comminate, perdano ipso facto la licenza di an-
 dare più all'esequie.

Si metta in-prattica lo stabilito nel primo Sinodo del Cardinal
 162 Acquaviva decr. 19. in fine, e nell' Appendice del Sinodo del Cardinal
Cantelmo à car. 251. che in ogni Parocchia in luogo patente si tenga
 espressa la Tassa propria di tutti li *Ius funerali*, secòdo la Tassa presete.

163 Perche non sia defraudato il Ius, che chiamasi del' Intermisso dovuto
 Ius dell' In alla Sacrestia della Cattedrale, alla quale trovasi *ab initio* applicato
 termisso. per ricognizione, cioè di grana tredici, e mezzo, da tutto il Ius di ogni
 esequie, e mezza esequie di questa Città, e di tutta la Diocesi; nò sola-
 mente si ponga distinto in ciascheduna Tassa d'ogni Parocchia; ma
 per tenere il riscontro dell'esazione di esso, si ordina, che ogni Paroco
 di questa Città, e Diocesi ogni Mese mandi nota distinta à S. Em.

ò à

ò à chi deputarà l'Em.Sua, nella quale si notino li nomi di tutti li morti in quel Mese nella sua Parocchia, sottoscritta dal Paroco. E mancando qualche Paroco di mandarla ogni mese, sarà punito in sei docati di pena *toties quoties* mancherà. 164

Congregazioni del Mese di Dicembre 1710.

B Enche per causa d'infermità sianfi differite le Congregazioni ordinarie, si è però continuamente provveduto à molti casi particolari, lecondo richiedeva la giustizia; e finalmente essendosi terminato di stendere il presente *Sommario* per dare minuto raguaglio à Sua Eminenza, si sono ripigliate le Congregazioni nel Mese di Dicembre 1710. ed in esse si sono riveduti, ed esaminati tutti li stabilimenti, e risoluzioni sopra descritti, e sono stati confermati di nuovo, per doverli riferire ogni cosa all'Em.Sua, con aggiungervi li seguenti Capi.

P Erche potrebbe accadere, che si esigesse qualch' altro preteso Ius, il quale sinora non sia pervenuto à nostra notizia; acciò non si dia libertà di esiggere ò quello, ò altro nuovo preteso Ius, si ordina, che fuori di quelli Ius, che si trovano descritti nella Tassa, che si farà col nuovo Editto, non si esigga affatto altro, sotto le pene sudette, oltre della restituzione; & occorrendo qualche ragione particolare, si ricorra prima da Sua Em. per qualsivisa titolo, ragione, capo, ò pretesto si volesse esiggere. 165 Non si esigga altro Ius.

Si ordina, che quanto li Deputati sopra l'esequie, stabiliti da Sua Em., estragiudicialmente decretaranno, ordinaranno, ò pure faranno, ò condannaranno à pagare, ò vero à restituire, alli Beneficiati, Parochi, Cleri, Confraternite, ò altri, che intervengono nell'essequie, anche Regolari, ò pure alli Beccamorti, il tutto sia subito eseguito *extra judicialiter*, senza tela di giudizio, e senza dilazione, sotto pena dell'Interdetto, ò di Scommunica, e di duplicarsi la pena, e la restituzione, & altre ad arbitrio; non solamente se è in ordine all'accompagnamento del defonto, ma anche circa la sepoltura in Chiesa, Oratorio, ò Cimitero, & in ogn'altra cosa spettante al sepelire i defonti. Nell'essequie si proceda extrajudicialiter.

* Benche sia intèzione di S.Em. di non voler concedere licenza di trasportarsi dalla casa alla Chiesa i cadaveri dentro le carrozze, come sta proibito ne' Sinodi, ma che si osservi la disposizione del Rit. Rom. tit. de

exequiis, & constituto tempore, cioè che si portino processionalmente con la Croce avanti, Parocho precedente feretrum cum luminibus, anche per uniformarsi agli Ordini della Santità di Nostro Signore Papa CLE-

MENTE XI. emanati sù di ciò a' 4. di Febraro 1705. per la qual causa ancora non intende comprese in quella Tassa da farsi l'esequie in carrozza; con tutto ciò occorrendo il caso, nel quale paresse à S. Em. dispensare, e concedere la licenza, in tal caso le quattro torcie,

167
Esequie
in carroz-
za.

che si danno dalle Parti del defonto per accompagnarlo dalla camera alla carrozza, con trè Sacerdoti, & il Paroco, oltre il Clerico con la Croce, si divideranno, cioè due al Paroco, una ad vno Beneficiato da chiamarsi *per turnum* dal Cellararo, e l'altra al Cellararo, se v'interviene, altrimenti ad un' altro Beneficiato, che interviene anche da chiamarsi

168 *per turnum*. Si concede però al Cellararo, che possa sempre intervenire per uno di essi, e lucrare la tocia sua; di maniera che in una carrozza interveniranno con trè torce accese il Paroco, due Beneficiati (uno de' quali sarà sempre il Cellararo) & il Clerico, che porta la Croce, & à questo si darà solamente la porzione, che li spetta del denaro.

Si è proibito ad uno Beneficiato, che non faccia l'ufficio di Sottocellararo nella Parocchia di S. Maria Maggiore, e si è proceduto à provvedere ad altri casi particolari di esequie, e sepolture.

169 **E** Questo è quãto ci è parso, & abbiamo stimato di dovere stabilire, e risolvere, per obbedire à i premurosi comandi dell'Eminentiss. e Reverendiss. Signor Cardinale Arcivescovo, per la buona osservanza nell'Esequie, così per quello, che spetta à gli Ecclesiastici, come anche per quello, che spetta alle Parti delli defonti, e che dovessimo riferirli il tutto *in scriptis*; rimettendo però anche tutto al savissimo, e più purgato, e retto giudizio dell'Em. Sua. Nap. 2. di Gennaro 1711.

Canonico D. Pietro-Marco Gizzio.

Canonico D. Francesco di Martino.

Canonico D. Antonio Cangiano.

D. Donato Vulturale.

Con-

51

*Congregazioni tenute avanti di Sua Em. con l'intervento ancora di
Monsign. Vicario Generale a' 17. & a' 22. di Gennaio 1711.*

Finalmente essendosi distintamente riferito all'Eminentiss. Signor
Cardinal Arcivescovo capo per capo, e punto per punto, tutto, 170
e quanto si è discusso, stabilito, e risoluto in tutte le precedenti Con-
gregazioni da Maggio 1709. sin'oggi, e rappresentati ancora tutte
le Ragioni, e l'Incontro, è stato da Esso il tutto approvato in tutti li suoi
punti, e capi, & ha ordinato, che si stampi questo *Sommario*, acciò si
conservino le notizie che in questa conformità si rifacciano gli *Ordini*
per l'Esequie, acciò si pubblicino, ed osservino, e con ogni rigore si
puniscano li Trasgressori. Che per tanto *benedictus in Domino, qui
nam eandem gratiam, quam praebeat vivis, servat et mortuis. Ruth.*
20.

Canonico D. Pietro-Marco Gizzio.

Canonico D. Francesco di Martino.

Canonico D. Antonio Cangiano.

D. Donato Vulturale.

ERRORI

- ~~A car. 13. nu. 41.~~
- ~~A car. 14. ver. 25. Num. 236.~~
- ~~A car. 21. ver. 1. Num. 215.~~
- ~~A car. 29. ver. 11. Num. 166.~~

CORREZZIONI.

- Si veda nel num. 151.
- Num. 156.
- Num. 136.
- Num. 109.

*Al Capitano magg.^{re} intensione ad un
 Cong. vello sirodale ec. ————— 177 —*

*I lavoratori dell'arte pica da li' conari
 di alcune cong. presentando escludere
 i Rumanori & ec. ————— 225 —*

1/4 1
 152874